



# GESTIONE SEPARATA ENPAPI

NOTA ESPLICATIVA  
REGOLAMENTO  
CIRCOLARI



AGGIORNAMENTO 2017



## GESTIONE SEPARATA ENPAPI

Approvato dai Ministeri vigilanti in data 29 marzo 2013

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

SCHIAVON Mario  
BERTOGLIO Giovanna  
LADU Pier Luigi  
DELPERO Alessandro  
VALERIO Giovanni

#### **PRESIDENTE**

SCHIAVON Mario  
*Direttore Responsabile di Redazione*

#### **VICE PRESIDENTE**

BERTOGLIO Giovanna

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	7
---------------------	---

## **NOTA ESPLICATIVA**

GESTIONE SEPARATA: ORIGINI ED EVOLUZIONE	10
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI E LA CIRCOLARE N. 19/2016	13
NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DESTINATARI ED ALIQUOTE	15
TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE ALTRI CONTRIBUTI E PRESTAZIONI	18
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	18
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	22
SERVIZIO ISPettorATO	26

## **REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA**

<b>CAPO I</b> DEI SOGGETTI	29
<b>CAPO II</b> DELLA CONTRIBUZIONE E DELLE SANZIONI	31
<b>CAPO III</b> DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	34
<b>CAPO IV</b> DEI RISCATTI	44
<b>CAPO V</b> DEI FONDI	46
<b>CAPO VI</b> NORMA FINALE	48

## **CIRCOLARI GESTIONE SEPARATA**

INTRODUZIONE	52
CIRCOLARI	54

## INTRODUZIONE

Il presente dossier effettua una ricognizione del quadro normativo e regolamentare di riferimento della Gestione Separata ENPAPI e fornisce agli iscritti informazioni utili per orientarsi nel mondo della previdenza obbligatoria.

Esso si articola in tre parti.

La prima parte è dedicata ad una Nota Esplicativa, nella quale si ripercorrono le principali fasi del percorso evolutivo della Gestione Separata ENPAPI – dalla sua costituzione alle azioni poste in essere dall’Ente per consolidarla – e vengono descritte finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene erogato agli iscritti.

Nella seconda parte si riporta il testo integrale del Regolamento della Gestione Separata, nel quale sono definiti gli obblighi di iscrizione, contribuzione e dichiarazione, nonché le modalità di accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Nella terza ed ultima parte sono riportate le Circolari della Gestione Separata ENPAPI, emesse dall’Ente per fornire chiarimenti interpretativi e indirizzi applicativi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e dei provvedimenti delle amministrazioni di riferimento.

## NOTA ESPLICATIVA

## GESTIONE SEPARATA ENPAPI: ORIGINI ED EVOLUZIONE

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica è stato istituito con il Decreto Interministeriale del 24 marzo 1998, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della Legge n. 335/1995 e del Decreto legislativo n. 103/1996, al fine di assicurare, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli Infermieri, Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici, iscritti agli Albi tenuti presso i Collegi provinciali IPA-SVI, che esercitano la professione infermieristica in qualsiasi forma diversa da quella subordinata, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

L'obiettivo principale di ENPAPI è dunque quello di garantire un futuro sereno ai propri iscritti ed offrire un reale supporto in tutti i momenti della loro vita professionale attraverso l'erogazione di pensioni adeguate e la previsione di un articolato sistema di welfare.

Per raggiungere questo obiettivo, l'Ente ha da sempre posto in essere tutte le azioni necessarie per ricondurre alla tutela previdenziale della categoria professionale infermieristica tutte le attività rientranti nell'oggetto proprio della professione ai sensi dell'articolo 1 del DM n. 739/94 (recante *"Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere"*), rese in forma diversa da quella subordinata, ovvero, nella forma del lavoro autonomo o parasubordinato, indipendentemente dalla modalità di esercizio.

Queste azioni si sono dapprima concretizzate con la sottoscrizione della Convenzione con l'INPS e, più di recente, con l'istituzione della Gestione Separata ENPAPI, ulteriormente rafforzata dalla funzione di vigilanza svolta dal Servizio Ispettorato dell'Ente.

Al riguardo, si deve infatti ricordare che dopo l'istituzione di ENPAPI molti infermieri esercenti la professione in forma autonoma o parasubordinata hanno erroneamente attivato l'iscrizione presso la Gestione Separata INPS, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 e riservata, invero, ai lavoratori autonomi o parasubordinati sprovvisti di una tutela previdenziale obbligatoria esercitata da un Ente di categoria (i cosiddetti *"professionisti privi di Cassa"*).

Questo fenomeno - che, seppur in diminuzione, non è mai cessato del tutto - sottrae i professionisti infermieri all'alveo naturale della tutela previdenziale di categoria esercitata da ENPAPI, con l'ulteriore conseguenza che i versamenti alla Gestione Separata INPS, essendo effettuati ad un Ente previdenziale diverso dal titolare e, quindi, ad un Ente non competente, non possono essere

valorizzati ai fini pensionistici dall'Istituto, ovvero, non danno diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali da parte della Gestione Separata INPS.

Sull'argomento sono pertanto intervenuti più volte sia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che l'INPS, insistendo sul principio sancito dalla citata Legge n. 335/1995, in base al quale l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS sussiste soltanto per i lavoratori autonomi e parasubordinati che non dispongano di una tutela previdenziale obbligatoria esercitata da un Ente di categoria.

In particolare, con il messaggio n. 18550 del 16 luglio 2007, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito all'assoggettamento previdenziale dei compensi derivanti da attività infermieristica, affermando che tutti i professionisti infermieri, iscritti ai Collegi Provinciali IPASVI, che esercitano la professione in qualsiasi forma diversa da quella subordinata, benché svolta contestualmente a quest'ultima, hanno l'obbligo di iscrizione a ENPAPI.

La diffusione del messaggio ha però rappresentato solo la fase iniziale di una necessaria e articolata operazione che è stata realizzata proprio attraverso la sottoscrizione, avvenuta il 20 novembre 2007, della Convenzione tra ENPAPI e INPS, attraverso la quale, da un lato, è stato regolato il trasferimento delle posizioni contributive degli infermieri erroneamente accese presso la Gestione Separata INPS, ivi compresi i flussi dei contributi previdenziali dovuti, dall'altro, è stato ribadito, ancora una volta, il principio di obbligatorietà, valido per gli infermieri che esercitano la professione in forma diversa da quella subordinata, di iscrizione a ENPAPI e non alla Gestione Separata INPS.

Ma non è solo su questo fronte che l'ENPAPI ha perseguito l'interesse dei propri iscritti.

Infatti, con particolare riferimento alle prestazioni infermieristiche rese nella forma del lavoro autonomo o parasubordinato senza l'utilizzo della partita IVA, l'Ente ha ritenuto opportuno individuare una soluzione normativa che uniformasse il proprio sistema contributivo - in base al quale gli adempimenti dichiarativi e contributivi erano posti totalmente a carico del professionista -, con quello previsto dalla Gestione Separata INPS - che invece pone tali adempimenti esclusivamente in capo ai committenti -, e ciò al fine di eliminare la disparità di trattamento e di tutele tra i professionisti iscritti a ENPAPI e quelli tenuti alla iscrizione presso la Gestione Separata INPS.

La soluzione normativa auspicata si è poi concretizzata con l'introduzione del comma 4 ter dell'articolo 8 del DL n. 95/2012, aggiunto dall'allegato alla Legge di conversione n. 135/2012, che ha attribuito alla Gestione Separata ENPAPI il potere impositivo nei confronti dei committenti.

Dunque, con l'istituzione della Gestione Separata ENPAPI - avviata il 1° maggio 2013, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2012, dopo l'approvazione del relativo Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta il 29 marzo 2013 – sono variati esclusivamente i titolari del rapporto contributivo con ENPAPI, ovvero i soggetti responsabili degli adempimenti dichiarativi e contributivi derivanti dall'esercizio della professione infermieristica in forma diversa da quella subordinata senza l'utilizzo della partita IVA; adempimenti che quindi dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011, erano a carico del professionista, mentre dal 1° gennaio 2012, sono a carico del committente.

Dalla data della istituzione della Gestione Separata, che alla fine del 2016 ha completato il quarto anno di attività in costante crescita, sono poi proseguite le azioni dirette a stabilizzarla e a renderla elemento essenziale nella gestione della protezione sociale della categoria.

A tal proposito, si deve ricordare la campagna informativa e di *moral suasion* intrapresa, nei confronti dei professionisti e dei committenti, mediante numerosi incontri organizzati su tutto il territorio nazionale in collaborazione con i Collegi IPASVI e l'emanazione di numerose circolari, nonché la funzione di vigilanza svolta dal Servizio Ispettorato dell'Ente, il cui compito principale è proprio quello di vigilare sull'adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi da parte dei committenti al fine di contrastare i fenomeni di omissione ed evasione contributiva.

In particolare, l'azione svolta dall'Ispettorato, di cui meglio si dirà nel proseguo della presente nota, ha aumentato e conta ancora di incrementare significativamente il numero degli iscritti alla Gestione Separata, attraverso provvedimenti di registrazione e di iscrizione d'ufficio di committenti e professionisti che non abbiano ancora adempiuto l'obbligo.

## LE PRESTAZIONI OCCASIONALI E LA CIRCOLARE N. 19/2016

Nell'ambito delle attività connesse all'avvio della Gestione Separata la questione più controversa è stata sicuramente quella relativa alle problematiche concernenti la rilevanza della "occasionalità" della prestazione nell'esercizio dell'attività professionale infermieristica.

Infatti, con riferimento all'assoggettamento presso la Gestione Separata delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale è pervenuto, sin da subito, un significativo numero di quesiti, cui l'Ente ha dato immediato riscontro mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e l'invio ai Collegi provinciali IPASVI di diverse circolari volte a fornire chiarimenti sul punto.

Nello specifico, nel corso del 2013, l'Ente ha emanato:

- la Circolare n. 4/2013, con cui sono stati indicati i redditi assoggettabili alla Gestione Principale (lavoro autonomo mediante titolarità di partita IVA individuale o associativa) ed alla Gestione Separata (collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto, collaborazione non abituale, organi di amministrazione e controllo, *lavoro autonomo occasionale*). In particolare, con riferimento ai redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, la circolare ha chiarito che *"gli iscritti dovranno pertanto procedere, alternativamente, all'apertura della Partita Individuale, con conseguente assoggettamento alla Gestione Principale, ovvero attivare un contratto di collaborazione, con conseguente assoggettamento dei compensi alla Gestione Separata ENPAPI"*;
- la Circolare n. 6/2013 nella quale è stato ribadito quanto già chiarito con la Circolare n. 4/2013 ed è stato altresì specificato che la prestazione infermieristica *"seppur unitaria in termini quantitativi, è infatti sempre ed inevitabilmente caratterizzata da un indefettibile profilo di professionalità"* sicché *"il professionista infermiere che non sia titolare di partita IVA e che, al tempo stesso, sia privo di contratti di collaborazione, debba necessariamente iscriversi alla Gestione Separata ENPAPI, in modo tale che il proprio committente occasionale provveda al versamento, nelle consuete proporzioni, dei contributi previdenziali previsti per la suddetta Gestione, a nulla rilevando il valore economico del reddito prodotto nell'anno fiscale di riferimento"*;
- la Circolare n. 8/2013, con la quale è stato previsto l'assoggettamento al versamento contributivo da parte dei committenti presso la Gestione Separata per le prestazioni occasionali.

Nonostante la questione relativa all'assoggettamento previdenziale delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale presso la Gestione Separata ENPAPI fosse stata più volte chiarita dall'Ente, a seguito delle indagini effettuate dall'Ispettorato nel corso del 2015 è emerso che la maggior parte dei committenti sottoposti

ad accertamento ha erroneamente ritenuto applicabile l'esonero dagli obblighi contributivi per i redditi inferiori a 5.000 euro annui, previsto dall'articolo 44, comma 2, DL n. 269/2003 esclusivamente per gli iscritti alla Gestione Separata INPS, ovvero i professionisti di una tutela previdenziale obbligatoria esercitata da una Cassa professionale (i cosiddetti "professionisti privi di Cassa").

In altri termini, i committenti non hanno versato a ENPAPI i contributi relativi alle prestazioni autonome occasionali produttive di un reddito complessivo annuo inferiore a 5.000 euro, con conseguente danno per gli infermieri che, in difetto di regolarità contributiva, non possono ottenere l'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali dovute.

Visto quanto emerso a seguito di queste indagini, l'Ente ha dunque ritenuto opportuno emanare un'altra circolare, la Circolare n. 19/2016, nella quale è stato chiarito che "l'obbligo di iscrizione e conseguente contribuzione ad ENPAPI sorge quando ricorrono le seguenti condizioni:

- iscrizione ai relativi Albi provinciali tenuti dai collegi IPASVI;
- esercizio dell'attività libero professionale infermieristica in qualsiasi forma diversa da quella subordinata, ancorché svolto contemporaneamente all'attività di lavoro dipendente, in modo occasionale e produttivo di reddito trascurabile".

A quest'ultimo riguardo, la circolare ha precisato come "il particolare regime previsto dal citato articolo 44, comma 2, del DL n. 269/2003 esclusivamente in favore dei professionisti privi di Cassa, non si applichi agli iscritti ENPAPI" e, di conseguenza, "i redditi percepiti da professionisti infermieri che svolgano attività rientranti nell'oggetto della professione infermieristica senza vincolo di subordinazione, sono sempre e comunque soggetti a contribuzione presso ENPAPI senza alcuna soglia di esenzione".

Inoltre, è stato ribadito quanto già chiarito con le precedenti circolari, ovvero, che **le forme di esercizio attraverso le quali gli infermieri possono svolgere le attività professionali in modo "occasionale", possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:**

- "Lavoro autonomo con partita IVA", disciplinato dall'articolo 2222 del codice civile e dall'articolo 53 TUIR ed assoggettato al prelievo contributivo presso la Gestione Principale ENPAPI, anche se l'attività è saltuaria o occasionale e produttiva di reddito inferiore a 5.000 euro;
- "Collaborazione Occasionale con pagamento tramite ricevuta", disciplinata dall'articolo 2222 del codice civile e dall'articolo 67 del TUIR ed assoggettata al prelievo contributivo presso la Gestione Separata ENPAPI, anche se l'attività è saltuaria o occasionale e produttiva di reddito inferiore a 5.000 euro.

Sul punto, è altresì opportuno ricordare che la Federazione IPASVI ha incaricato un rinomato studio legale di formulare un parere sulla correttezza della interpretazione fornita da ENPAPI con la Circolare 19/2016, secondo la quale le prestazioni occasionali degli infermieri professionisti sono soggette a contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata ENPAPI.

L'autore del parere ha infatti confermato, con un'analisi qualificata, quanto sostenuto dall'Ente nella circolare e ha concluso affermando che l'interpretazione fornita da ENPAPI è "fondata sulla formulazione testuale delle norme di legge e regolamenti applicabili".

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DESTINATARI ED ALIQUOTE**

A partire dal 1° gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione Separata ENPAPI gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, figurando nei relativi Albi provinciali, esercitano la professione infermieristica in qualsiasi forma diversa da quella subordinata senza l'utilizzo della partita IVA. La novità è contenuta nell'articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, in cui è stato inserito, in sede di conversione in Legge 7 agosto 2012, n. 135, il nuovo comma 4 ter, che recita: "Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria Gestione Separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta Gestione Separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima Gestione Separata."

L'Ente ha sottoposto il Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata all'attenzione dei Ministeri vigilanti, che l'hanno approvato il 29 marzo 2013.

La platea degli iscritti è composta da:

- i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- i titolari di contratto a progetto;
- i componenti gli Organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative;

- i componenti gli Organi di amministrazione e controllo dei Collegi provinciali IPASVI qualora svolgano contestualmente attività di lavoro autonomo (attrazione del reddito nella sfera libero professionale). Per i relativi compensi è previsto il seguente assoggettamento previdenziale:
  - o i professionisti che esercitino anche in forma autonoma (in qualunque forma diversa da quella subordinata) devono assoggettare i redditi professionali ad ENPAPI unitamente a quelli percepiti per la partecipazione ad Organi direttivi e/o di controllo degli organismi di rappresentanza nazionale e provinciale di categoria;
  - o i professionisti che esercitino esclusivamente in forma subordinata devono assoggettare i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di amministrazione e controllo degli organismi di rappresentanza nazionale e provinciale alla Gestione Separata INPS.
- coloro che esercitano l'attività tramite prestazioni di lavoro autonomo occasionale, rese ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, che, non titolari di partita IVA e, al tempo stesso, privi di contratti di collaborazione, devono necessariamente iscriversi alla Gestione Separata ENPAPI, in modo tale che il proprio committente occasionale provveda al versamento, nelle consuete proporzioni, dei contributi previdenziali previsti per la suddetta Gestione, a nulla rilevando il valore economico del reddito prodotto nell'anno fiscale di riferimento.

I compensi assoggettabili a contribuzione presso la Gestione Separata si riferiscono allo svolgimento delle attività previste dai singoli profili professionali, tra cui la docenza.

Le aliquote applicate sono differenziate in base allo status previdenziale del collaboratore:

- per titolari di rapporto di collaborazione non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, o trattamento pensionistico, sono pari al 27% per gli anni 2012 e 2013, al 28% per il 2014, al 30% per il 2015, al 31% per il 2016 ed al 32% per il 2017; in aggiunta, è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo 0,72% destinato al finanziamento dell'indennità di maternità, del congedo parentale, dell'assegno per il nucleo familiare, e dell'indennità di malattia e di degenza ospedaliera;
- per i titolari di rapporto di collaborazione contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico per l'anno 2012 l'aliquota è pari al 18%, per il 2013 al 20%, per il 2014 al 22%, per il 2015 è pari al 23,5% e dal 2016 è pari al 24%.

La contribuzione, determinata con tali aliquote, è dovuta nel limite del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/95, pari:

- per l'anno 2012, ad **€ 96.149,00**;
- per l'anno 2013, ad **€ 99.034,00**;
- per l'anno 2014, ad **€ 100.123,00**;
- per l'anno 2015, ad **€ 100.324,00**;
- per l'anno 2016, ad **€ 100.324,00**.

A differenza del massimale, non è previsto un importo minimo sul quale è comunque dovuto il contributo. L'importo dovuto deve essere rapportato al reddito effettivo. Ai soli fini della individuazione dell'anzianità contributiva assegnata agli iscritti, si applica il minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, pari:

- per l'anno 2012, ad **€ 14.930,00**;
- per l'anno 2013, ad **€ 15.357,00**;
- per l'anno 2014, ad **€ 15.516,00**;
- per l'anno 2015, ad **€ 15.548,00**;
- per l'anno 2016, ad **€ 15.548,00**.

La contribuzione obbligatoria, compresa la percentuale dello 0,72% qualora dovuta, è posta per due terzi (2/3) a carico del committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore. Il pagamento del contributo ed i relativi adempimenti contributivi gravano sul committente.

Il collaboratore è tenuto alla sola presentazione della domanda di iscrizione, nonché a comunicare al proprio committente la sua condizione previdenziale (se iscritto presso altra forma previdenziale, pensionato ovvero privo di altra copertura), il superamento del massimale di reddito, se è stata presentata domanda di iscrizione nonché altri dati con valenza fiscale.

## TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE ALTRI CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

### CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Gli iscritti alla Gestione Separata che abbiano cessato lo svolgimento dell'attività, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione volontaria.

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti **privi di altra tutela previdenziale** e non titolari di pensione pari, per l'anno 2016, al 31%.

Poiché nel 2016 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione Separata non potrà essere inferiore a € 4.931,83 su base annua.

Può accedere alla contribuzione volontaria:

- il collaboratore che, nell'ultimo quinquennio, abbia versato contributi per almeno un anno, ovvero che abbia versato almeno tre anni di contributi annuali in qualsiasi epoca;
- il collaboratore che non abbia altra copertura previdenziale presso altra gestione obbligatoria.

### PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

La Gestione Separata provvede all'erogazione delle seguenti prestazioni previdenziali:

- pensione di vecchiaia;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta.

Ai fini della determinazione dell'importo dovuto e dei requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali, si applica il sistema contributivo previsto dalla Legge 335/95 e successive modifiche in vigore presso tutti gli Enti di Previdenza obbli-

gatori: il diritto si matura in seguito all'accREDITAMENTO di 5 anni di contribuzione e l'importo spettante è calcolato moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per l'accesso alla pensione di vecchiaia è necessario aver compiuto il 65° anno di età.

Ai fini dell'individuazione dell'anzianità contributiva assegnata si ricorda che, per i titolari di rapporto di collaborazione, si considera acquisita anzianità contributiva pari ad un anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l'aliquota IVS al minimale di reddito.

### Es. anno 2016

Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 31,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo pari ad € 4.931,83.

Com'è noto, qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non sia stato aggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (vedi articolo 2, comma 29, Legge 335/1995).

### LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Tutti gli iscritti che, al 65° anno di età, abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva hanno diritto a ricevere dall'Ente una pensione di vecchiaia.

L'importo della pensione è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando cioè il montante individuale, determinato applicando annualmente ai contributi IVS versati un tasso di capitalizzazione calcolato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi compresi nella frazione di anno. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, viene corrisposta in tredici mensilità di uguale importo, con accredito sul conto corrente bancario o postale dell'interessato ovvero con emissione di assegno circolare intestato al pensionato.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione effettiva, i periodi afferenti le due Gestioni ENPAPI si cumulano.

## IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE

I contributi versati all'Ente per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno titolo ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione ovvero dall'ultima liquidazione del supplemento.

## ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Gli iscritti ad ENPAPI possono chiedere l'erogazione dell'assegno di invalidità quando ricorrano le seguenti due condizioni:

- la capacità all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità, difetto fisico o mentale che siano sopravvenuti dopo l'iscrizione;
- risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione effettiva, i periodi afferenti le due Gestioni ENPAPI si cumulano.

L'importo dell'assegno di invalidità è quello risultante dall'applicazione del sistema contributivo ed è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi dovuti per il coefficiente legale di trasformazione relativo all'età di 57 anni, nel caso in cui l'età dell'assicurato al momento dell'attribuzione dell'assegno sia inferiore. L'assegno di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda e viene corrisposto in 13 mensilità, con accredito sul conto corrente bancario o postale dell'interessato ovvero con emissione di assegno circolare intestato all'iscritto.

L'assegno può essere revocato quando vengano meno le condizioni che ne hanno permesso la concessione ovvero quando il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5%, dell'importo annuo spettante o ancora quando l'assicurato si rifiuti di sottoporsi alle visite mediche disposte dall'Ente.

## LA PENSIONE DI INABILITÀ

Possono chiedere l'erogazione della pensione di inabilità gli iscritti ad ENPAPI quando ricorrano le seguenti tre condizioni:

- la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo l'iscrizione, in modo permanente e totale, sempreché l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata in costanza di iscrizione;

- risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda;
- sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività e la relativa cancellazione dal Collegio.

L'importo della pensione di inabilità è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi dovuti per il coefficiente legale di trasformazione, relativo all'età dell'assicurato, assumendo il coefficiente relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato, al momento dell'attribuzione della pensione, sia inferiore. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne faccia domanda.

Nel caso in cui la cancellazione dal Collegio provinciale IPASVI avvenga successivamente alla presentazione della domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta cancellazione. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti. La pensione viene corrisposta in 13 mensilità, con accredito sul conto corrente bancario o postale dell'interessato ovvero con emissione di assegno circolare intestato all'iscritto.

La pensione può essere revocata quando vengano meno le condizioni che ne hanno permesso la concessione ovvero quando il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5%, dell'importo annuo spettante o ancora quando l'assicurato si rifiuti di sottoporsi alle visite mediche disposte dall'Ente.

## LA PENSIONE AI SUPERSTITI, DI REVERSIBILITÀ O INDIRECTA

Nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto per il quale risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione effettiva (di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione) spetta una pensione ai superstiti e nelle percentuali indicate dalla Legge.

La pensione in favore dei superstiti è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato, calcolata secondo le modalità di determinazione della pensione di vecchiaia. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso dell'iscritto o del pensionato. Nel caso in cui il decesso dell'assicurato sia avvenuto prima del compimento del 57° anno di età, si assume comunque il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni.

## I SUPERSTITI

## LE PERCENTUALI

### Coniuge e figli

Coniuge	60%
Figlio unico, se non ha diritto il coniuge	70%
Ciascun figlio, se ha diritto anche il coniuge	20%
Ciascuno dei figli, se non ha diritto il coniuge	40%

### Altre categorie di superstiti

Genitore	15%
Fratello o sorella	15%

## PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Gli iscritti non titolari di altra posizione previdenziale ovvero non titolari di trattamento pensionistico che, pertanto, versino l'aliquota piena oltre al contributo aggiuntivo pari allo 0,72%, hanno altresì diritto, se ricorrono gli ulteriori requisiti prescritti, all'erogazione di:

- indennità di maternità e paternità;
- indennità per congedo parentale;
- assegno per il nucleo familiare;
- indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali viene corrisposta da ENPAPI l'indennità di maternità, di paternità o congedo parentale sono accreditati i **contributi figurativi** ai fini del diritto (anzianità contributiva) e della misura della pensione (determinazione dell'importo).

### L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ

ENPAPI corrisponde un'indennità nei seguenti casi e nei confronti dei seguenti soggetti:

- le iscritte in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile (2 mesi prima del parto), risultino versate almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata dell'aliquota aggiuntiva dello 0,72%;

- gli iscritti in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio nonché in caso di adozione/affidamento esclusivo del bambino, purché, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile (2 mesi prima del parto), risultino versate almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata dell'aliquota aggiuntiva dello 0,72%.

L'indennità è corrisposta anche per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro, se certificati dagli Organismi competenti.

Per richiedere l'indennità è necessario che le interessate si astengano dal prestare l'attività lavorativa nei periodi in cui è prevista l'interdizione dal lavoro.

Il periodo indennizzabile è pari a **5 mesi**. È pari a **3 mesi** nel caso in cui la richiesta sia presentata dal padre (causa morte, infermità della madre o abbandono). Alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione Separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per un periodo di 5 mesi, fermo restando i limiti di età del minore, di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale n. 23484 del 4 aprile 2002, sia in caso di adozione nazionale che internazionale.

L'indennità è calcolata in misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi, prodotto nei 12 mesi immediatamente precedenti l'insorgenza del diritto. Nel caso di anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi, l'indennità è determinata proporzionalmente in relazione all'attività lavorativa che ha prodotto reddito utile ai fini contributivi e all'anzianità stessa. Ai fini dell'erogazione dell'indennità, il periodo di riferimento va ridotto in proporzione.

### L'INDENNITÀ PER CONGEDO PARENTALE

Hanno diritto all'indennità per congedo parentale le iscritte e gli iscritti che abbiano titolo all'indennità di maternità e di paternità, anche nei casi di adozione o affidamento, e che abbiano un rapporto di lavoro in atto.

Per ogni bambino si ha diritto ad un periodo di 3 mesi di congedo parentale da fruire in modo continuativo o frazionato entro l'anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. L'importo erogato è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l'indennità di maternità/paternità.

### L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare gli iscritti non titolari di altra posizione previdenziale o trattamento pensionistico che versino l'aliquota piena oltre al contributo aggiuntivo, pari allo 0,72%:

- nei casi in cui almeno il 70% del reddito familiare complessivo, percepito

nell'anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa;

- nei casi di reddito a composizione mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito familiare complessivo sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro svolto nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

L'importo dell'assegno è pagato nella misura prevista per i co.co.co. iscritti alla Gestione Separata e viene corrisposto solo per i mesi coperti da contribuzione effettivamente accreditata.

### L'INDENNITÀ DI MALATTIA E DI DEGENZA OSPEDALIERA

Hanno diritto a presentare domanda per l'erogazione dell'indennità di malattia o di degenza ospedaliera gli iscritti non titolari di altra posizione previdenziale o trattamento pensionistico che versino l'aliquota piena oltre al contributo aggiuntivo, pari allo 0,72%:

- titolari di 3 mensilità di contribuzione ENPAPI, nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento;
- che non godano di un reddito individuale superiore, nell'anno solare precedente l'evento, al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla Legge (articolo 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335).

Periodo indennizzabile e misura dell'indennità variano in base all'istituto:

	INDENNITÀ DI MALATTIA	INDENNITÀ DI DEGENZA OSPEDALIERA
PERIODO INDENNIZZABILE	Il periodo massimo indennizzabile è pari ad 1/6 della durata del rapporto di lavoro. Sono, in ogni caso, garantiti un minimo di 20 giorni di malattia nell'anno solare ad esclusione degli eventi di durata inferiore a 4 giorni.	Il periodo massimo indennizzabile è pari a 180 giorni.
CALCOLO DELL'INDENNITÀ	<p>L'indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo relativo all'anno dell'evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4% se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento;</li> <li>• 6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento;</li> <li>• 8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento.</li> </ul>	<p>L'indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo relativo all'anno dell'evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8% se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;</li> <li>• 12% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;</li> <li>• 16% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero.</li> </ul>

Ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia è necessario che il certificato medico **sia trasmesso entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio** (articolo 2 del D.L. n. 663/1979, convertito nella Legge n. 33/1980 e successive modificazioni).

## SERVIZIO ISPETTORATO ENPAPI

Il Servizio Ispettorato ENPAPI è stato istituito all'indomani dell'avvio della Gestione Separata ENPAPI, con la deliberazione n. 324/12 del Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2012 ed in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 124/2004, al fine di attivare le funzioni di vigilanza previste dalla vigente normativa in materia di verifica del rispetto degli obblighi dichiarativi e contributivi posti in capo ai datori di lavoro, ovvero, alle cosiddette aziende committenti.

L'istituzione della funzione ispettiva è stata resa necessaria anche alla luce delle risultanze della ricerca commissionata al CENSIS insieme alla Federazione IPASVI, che ha messo in luce elevati livelli di evasione e di violazione della normativa fiscale, previdenziale, sostanziale e deontologica. L'Ente ha infatti intrapreso ogni iniziativa utile ad arginare i suddetti fenomeni, ridefinendo anche l'unità organizzativa dedicata all'Ispettorato al fine di massimizzarne l'attività ed i risultati.

### FINALITA'

Ha il compito di:

- vigilare sul rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi, al fine di accertare e sanzionare le condotte evasive della normativa previdenziale, poste in essere dai committenti, che sottraggono le posizioni lavorative dei professionisti infermieri alla tutela previdenziale obbligatoria della Gestione Separata ENPAPI;
- intraprendere attività volte a garantire il corretto assolvimento degli obblighi previdenziali ed a scoraggiare comportamenti di evasione contributiva.

### ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'azione di vigilanza è diretta a garantire la piena tutela dei diritti dei professionisti infermieri, a prevenire gli abusi e le violazioni della normativa previdenziale ed a contrastare i fenomeni di evasione contributiva, al solo scopo di aumentare la stabilità della gestione previdenziale dell'Ente, migliorare il livello di adeguatezza delle pensioni di ogni singolo iscritto, nonché promuovere lo sviluppo economico e sociale della professione infermieristica.

L'attività consiste nella individuazione delle posizioni lavorative dei collaboratori che non risultino compresi nella platea degli iscritti alla Gestione Separata ENPAPI, ma che siano riconducibili ai criteri previsti dalla Legge che stabiliscono l'iscrizione obbligatoria all'Ente.

L'accertamento delle posizioni soggette a iscrizione all'Ente è effettuato attraverso l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'analisi dei dati in possesso dell'Ente e delle informazioni pubblicate sui siti internet istituzionali delle

amministrazioni pubbliche e private ai sensi degli articoli 15 e 18 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

### ACCESSI ISPETTIVI

L'attività di vigilanza viene attuata tramite gli "accessi ispettivi", disciplinati dal D.Lgs n. 124/2004.

Gli accessi sono condotti dai funzionari ispettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, ai quali sono conferiti i poteri di accesso, vigilanza, verbalizzazione, contestazione e diffida previsti dal citato Decreto.

Gli accessi ispettivi possono essere programmati o su iniziativa dell'Ente o a seguito di segnalazioni esterne.

La "visita d'iniziativa", definita mediante specifica programmazione, viene svolta sulla base delle esigenze e degli obiettivi di prevenzione individuati dall'Ente, e rappresenta sicuramente lo strumento preferenziale di realizzazione dell'attività di vigilanza, in quanto consente di focalizzare l'attenzione verso fenomeni illeciti di maggior rilievo a livello locale.

La "richiesta d'intervento", ovvero la "segnalazione esterna" - proveniente, a titolo esemplificativo, dalle organizzazioni locali dell'IPASVI, dalle organizzazioni sindacali o dai singoli professionisti - consente, invece, all'Ente di avere un contatto diretto ed immediato con il territorio e di individuare ed intervenire tempestivamente sulle condotte aziendali poste in essere a danno dei lavoratori.

### L'AZIONE ISPETTIVA

Si sviluppa in più fasi:

- la fase istruttoria, nella quale vengono raccolte tutte le informazioni inerenti l'azienda;
- il primo accesso, nel corso del quale l'Ispettore accede ai luoghi di lavoro ed assume dichiarazioni e notizie riguardanti i rapporti di lavoro, le retribuzioni e gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- eventuali ulteriori accessi, nel caso di accertamenti particolarmente complessi;
- la redazione del Verbale unico di accertamento e notificazione, con il quale sono contestati gli illeciti accertati e sono irrogate eventuali sanzioni amministrative nei confronti dei committenti.

Durante gli accessi, i funzionari ispettivi esercitano i principali poteri di vigilanza attribuiti dalla Legge (potere di accesso, verbalizzazione, contestazione, diffida ecc..) ed hanno il potere di fornire chiarimenti operativi sulla corretta attuazione della normativa previdenziale (articoli 7 e 8 D.Lgs. n. 124/2004).

**CAPO I**

DEI SOGGETTI

**ART. 1 ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA ENPAPI.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione Separata ENPAPI gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività lavorativa di natura infermieristica nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.).

**ART. 2 MODALITÀ DI ISCRIZIONE.**

1. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare apposita domanda con le modalità indicate dall'Ente.

**CAPO II**

**DELLA CONTRIBUZIONE  
E DELLE SANZIONI**

### **ART. 3 DENUNCIA DEI COMPENSI, ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E RIPARTIZIONE DELL'ONERE.**

1. I committenti sono tenuti a versare in favore degli iscritti di cui all'art. 1 i contributi assicurativi. La denuncia dei compensi ed i versamenti dei contributi - anche per la quota a carico dell'iscritto - devono essere eseguiti, con le modalità indicate dall'Ente, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.
2. L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti agli iscritti di cui all'art. 1 è pari all'aliquota tempo per tempo applicata agli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, da recepire con apposita deliberazione degli Organi dell'Ente.
3. In aggiunta ai contributi di cui sopra, è dovuto, in misura da recepire con apposita deliberazione degli Organi dell'Ente, un contributo pari a quello tempo per tempo applicato agli iscritti alla Gestione Separata INPS, destinato al finanziamento dell'indennità di maternità, dell'indennità di paternità, del congedo parentale, dell'assegno per il nucleo familiare e dell'indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera. Il contributo in questione potrà essere soggetto a variazioni nel caso in cui il gettito relativo segnali scostamenti negativi rispetto alle prestazioni.
4. L'onere di cui ai commi 2 e 3 è ripartito per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore.
5. I contributi sono dovuti fino al massimale annuo previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

### **ART. 4 CONTRIBUTI FIGURATIVI.**

1. Per i periodi di astensione dal lavoro da parte degli iscritti di cui all'art. 1, per i quali è corrisposta dall'ENPAPI l'indennità di maternità, di paternità o per congedo parentale, sono accreditati i contributi assicurativi ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione. La loro misura, pari a quella tempo per tempo applicata agli iscritti alla Gestione Separata INPS, è recepita con apposita deliberazione degli Organi dell'Ente.

### **ART. 5 REGIME SANZIONATORIO.**

1. In caso di evasione o di omissione dei contributi dovuti dai committenti all'ENPAPI, trova applicazione nei loro confronti il medesimo regime sanzionatorio tempo per tempo vigente presso la Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, da recepire con apposita deliberazione degli Organi dell'Ente.

### **ART. 6 CONTRIBUZIONE VOLONTARIA.**

1. Gli iscritti di cui all'art. 1, ferme restando le condizioni di cui al Decreto Legislativo n.184/97, in quanto applicabili, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione volontaria.
2. L'importo del contributo volontario è determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale.
3. Gli iscritti di cui all'art.1 acquisiscono la copertura assicurativa per un intero anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l'aliquota IVS al minimale di reddito applicato dalla Gestione Separata INPS.
4. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.
5. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

## CAPO III

# DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

### ART. 7 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.

1. La Gestione Separata ENPAPI provvede ad erogare in favore dei propri iscritti le seguenti prestazioni:
  - a) la pensione di vecchiaia;
  - b) l'assegno ordinario di invalidità;
  - c) la pensione di inabilità;
  - d) la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
  - g) l'indennità di maternità e di paternità;
  - h) l'indennità per congedo parentale;
  - i) l'assegno per il nucleo familiare;
  - l) l'indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

### ART. 8 CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI.

1. Per gli iscritti di cui all'art. 1, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 7, si considera acquisita la copertura assicurativa per un intero anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l'aliquota IVS al minimale di reddito applicato dalla Gestione Separata INPS.
2. Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione effettiva per l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 7 comma 1, lettere a), b), c) e d), i periodi afferenti alle due gestioni ENPAPI si cumulano.

### ART. 9 PENSIONE DI VECCHIAIA.

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati dall'iscritto e accreditati in suo favore almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

### ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE ANNUA DI VECCHIAIA.

1. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella allegata al Regolamento di Previdenza dell'Ente, relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.
2. Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.
3. Il montante contributivo individuale è costituito dal complesso dei contributi versati.

4. Il montante contributivo individuale viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione di cui al seguente comma 5.
5. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
7. I parametri per il calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria, nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

#### **ART. 11 DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA.**

1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età posseduta alla data di decorrenza della pensione.

#### **ART. 12 SUPPLEMENTO DI PENSIONE.**

1. I contributi versati all'Ente per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico dell'Ente stesso, danno titolo ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dell'ultima liquidazione del supplemento e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
2. L'importo del supplemento è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero dell'ultima liquidazione del supplemento, per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella allegata al Regolamento di Previdenza dell'Ente, relativo all'età dell'iscritto al momento della domanda di supplemento.

#### **ART. 13 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ.**

1. L'assicurato ha diritto all'assegno di invalidità a qualsiasi età, ove ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione;
  - b) risultino versate in suo favore almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda.
2. L'assegno di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
3. L'assegno di invalidità è revocato quando cessi la condizione posta al comma 1, lettera a).
4. L'iscritto beneficiario dell'assegno di invalidità, che prosegua l'esercizio della professione e maturi il diritto alla pensione di vecchiaia, può richiedere la liquidazione di quest'ultima in sostituzione dell'assegno di invalidità.

#### **ART. 14 PENSIONE DI INABILITÀ.**

1. L'assicurato ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età ove ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) la capacità lavorativa sia esclusa in modo permanente e totale, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo l'iscrizione;
  - b) l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata nel periodo di esercizio dell'attività libero professionale;
  - c) risultino versate in suo favore almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
  - d) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale e la relativa cancellazione da un Collegio provinciale.
2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda. Nel caso in cui la cancellazione dal Collegio provinciale avvenga successivamente alla presentazione della domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta cancellazione.
3. La pensione di inabilità è revocata quando cessi anche una sola delle condizioni poste al comma 1, lettere a), b) e d).
4. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti.
5. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la inabilità possa

essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius potrà essere adottato anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

#### **ART. 15 CALCOLO DELLE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ E DI INABILITÀ.**

1. L'importo della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità è determinato secondo il sistema di cui al precedente art. 10, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia ad essa inferiore.

#### **ART. 16 PENSIONE AI SUPERSTITI.**

1. Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui al precedente art. 13 comma 1, lettera b), spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai 65 anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico.
2. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempre che al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
3. Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.
4. Nel caso in cui i figli seguano corsi di studi universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata del corso seguito, e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

#### **ART. 17 LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI.**

1. La misura della pensione ai superstiti di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 16 è stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato in base al precedente art. 9:
  - a) 60% al coniuge;
  - b) 70% al figlio unico se manca il coniuge;
  - c) 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
  - d) 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
  - e) 15% a ciascun genitore;
  - f) 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'iscritto.

2. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'assicurato, nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.
3. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

#### **ART. 18 CESSAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ.**

1. Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:
  - a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
  - b) per i figli, al compimento del diciottesimo anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;
  - c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o quando consegua altra pensione;
  - d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o contraggano matrimonio, ovvero conseguano altra pensione;
  - e) per i figli iscritti a corsi di studi superiori o universitari, al compimento del ventiseiesimo anno di età.
2. Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del diciottesimo anno di età il figlio riconosciuto, divenuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto ed il compimento della predetta età.

#### **ART. 19 PAGAMENTO DELLE PENSIONI.**

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

#### **ART. 20 CUMULABILITÀ DELLE PRESTAZIONI CON ALTRI REDDITI DEI BENEFICIARI.**

1. La cumulabilità delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall'Ente con altri redditi goduti dai beneficiari è regolata dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, da recepire con apposita deliberazione degli Organi dell'Ente.

#### **ART. 21 PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI.**

1. Le pensioni erogate in forza del presente Regolamento sono annualmente rivedute in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

#### **ART. 22 INDENNITÀ DI MATERNITÀ.**

1. Alle iscritte di cui all'art. 1 è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa. L'indennità è corrisposta anche per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro.
2. L'indennità spetta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino versate almeno tre mensilità della contribuzione prevista.

#### **ART. 23 INDENNITÀ DI PATERNITÀ.**

1. In caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, l'iscritto di cui all'art. 1 ha diritto alla corresponsione di una indennità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista, in capo allo stesso, il requisito dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi immediatamente precedenti l'insorgenza del diritto.

#### **ART. 24 INDENNITÀ IN CASO DI ADOZIONE O DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO.**

1. L'indennità di maternità o di paternità spetta anche per l'ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato in preadozione, alternativamente alla madre o al padre adottivi, o affidatari durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del minore nella famiglia, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2. In caso di adozione internazionale o affidamento in preadozione, l'indennità spetta fino al compimento della maggiore età dell'adottato o dell'affidato.
3. Costituisce condizione per l'accesso all'indennità l'accredito di almeno tre mensilità della contribuzione prevista.

#### **ART. 25 MISURA E CALCOLO DELL'INDENNITÀ. REDDITO DI RIFERIMENTO.**

1. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi. Il reddito in questione è quello afferente i dodici mesi immediatamente precedenti l'insorgenza del diritto all'indennità, risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato, sulla base della denuncia mensile del committente.
2. Nel caso in cui l'iscritto abbia un'anzianità assicurativa inferiore a dodici mesi, le indennità di maternità e di paternità sono determinate proporzionalmente in relazione all'attività lavorativa che ha pro-

dotto reddito utile ai fini contributivi e alla anzianità stessa. Ai fini dell'erogazione dell'indennità, il periodo di riferimento va ridotto in proporzione.

#### **ART. 26 CONGEDO PARENTALE.**

1. Agli iscritti di cui all'art. 1 che abbiano titolo all'indennità di maternità e di paternità è corrisposto, per gli eventi di parto, un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi, entro il primo anno di età del bambino la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità e di paternità.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia.

#### **ART. 27 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - REQUISITI.**

1. Gli iscritti di cui all'art. 1 hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare nei casi in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa.
2. L'assegno in questione spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro svolto nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
3. L'assegno è pagato nella misura prevista per gli iscritti titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa della Gestione Separata INPS e viene corrisposto solo per i mesi coperti da contribuzione effettivamente versata.

#### **ART. 28 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - DOMANDA - PRESCRIZIONE.**

1. La domanda per ottenere il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare deve essere presentata all'ENPAPI, che provvede al pagamento diretto agli iscritti. Il diritto si prescrive entro cinque anni dalla sua maturazione.

#### **ART. 29 INDENNITÀ DI MALATTIA.**

1. Agli iscritti di cui all'art. 1, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia entro il limite massimo di giorni pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.

2. La misura della predetta indennità è pari al 50% dell'importo previsto a titolo di indennità di degenza ospedaliera.

#### **ART. 30 INDENNITÀ DI DEGENZA OSPEDALIERA.**

1. In caso di ricovero ospedaliero, agli iscritti di cui all'art. 1, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, spetta un'indennità per un massimo di 180 giorni nell'anno solare. L'indennità in questione è pari ad una frazione del massimale contributivo previsto dall'art. 2 comma 18 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, valido nell'anno in cui ha avuto inizio il ricovero, diviso per 365 giorni, secondo le seguenti percentuali:
  - 8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
  - 12% del predetto massimale se risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
  - 16% del predetto massimale se risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero.
2. Le predette percentuali possono essere variate, con periodicità biennale, in relazione all'andamento finanziario della Gestione.

#### **ART. 31 REQUISITI PER ACCEDERE ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA O DI DEGENZA OSPEDALIERA.**

1. Per essere ammesso a fruire dell'indennità di malattia o di degenza ospedaliera, gli iscritti titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - risultare titolare di tre mensilità di contribuzione versata all'ENPAPI, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento;
  - non godere di un reddito individuale superiore nell'anno sola e precedente l'evento, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30%.

#### **ART. 32 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'INDENNITÀ DI MALATTIA E DI DEGENZA.**

1. Ai fini della fruizione dell'indennità di malattia gli iscritti di cui all'art. 1 sono tenuti a farsi rilasciare dal medico curante apposita certificazione in duplice copia.
2. Entro due giorni dalla compilazione da parte del medico, l'assicurato è tenuto ad inviare la prima copia del certificato all'ENPAPI e la seconda al proprio committente.

3. Per fruire dell'indennità di degenza ospedaliera, gli iscritti di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare apposita domanda, corredata da autocertificazione riguardante il reddito individuale prodotto nell'anno solare precedente l'evento.

#### **ART. 33 PRESCRIZIONE.**

1. Il diritto alle indennità previste nel presente capo si prescrive qualora l'interessato non presenti apposita domanda all'ENPAPI entro un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

## CAPO IV

### DEI RISCATTI

#### **ART. 34 RISCATTO DEI PERIODI DI STUDIO E DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI.**

1. Al riscatto dei periodi di studio e delle attività professionali si applica la disciplina prevista dai relativi Regolamenti.

#### **ART. 35 DELLA RENDITA VITALIZIA.**

1. Il committente che abbia omesso il versamento della contribuzione e non possa più versarla per intervenuta prescrizione, può chiedere di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe all'iscritto in relazione ai contributi omessi. Tale facoltà può essere esercitata anche dall'iscritto.
2. Per l'ammissione alla facoltà di cui al comma precedente, è richiesta l'esibizione di documenti di data certa dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza del rapporto di collaborazione nonché la misura dei compensi corrisposti. La riserva matematica relativa alla predetta rendita è determinata dall'incremento del montante contributivo individuale connesso al riconoscimento dei periodi contributivi omessi determinato alla data della domanda e maggiorato del 10%.

## CAPO V

### DEI FONDI

#### **ART. 36 FONDO IVS.**

1. Il fondo è alimentato:
  - a) dai contributi di cui all'art. 3;
  - b) dai contributi figurativi di cui all'art. 4;
  - c) dai contributi volontari di cui all'art. 6.
2. Dal fondo IVS sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione delle prestazioni previdenziali previste dall'art. 7 e ss..

#### **ART. 37 FONDO ASSISTENZA E MATERNITÀ.**

1. È imputato al fondo il contributo aggiuntivo di cui all'art. 3, comma 3.
2. Dal fondo sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui all'art. 7, lettere da g) ad l).

## CAPO VI

### NORMA FINALE

#### **ART. 38 RINVIO.**

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Previdenza e nel Regolamento Generale di Assistenza, in quanto applicabili.

## CIRCOLARI

## INTRODUZIONE

Di seguito sono riportate tutte le circolari emesse dalla data di istituzione della Gestione Separata sino ad oggi, con cui l'Ente ha comunicato ai propri interlocutori (committenti, professionisti, Collegi IPASVI) le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi, nonché i criteri interpretativi ed applicativi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e dei provvedimenti delle amministrazioni di riferimento.

Nello specifico, le Circolari n. 1/2013, n. 11/2014, n. 17/2014 e n. 18/2016, indicano le aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per gli anni dal 2012 al 2016.

La Circolare n. 2/2013 illustra il regime sanzionatorio applicato in caso di evasione o omissione contributiva ed il regime transitorio previsto dall'Ente per permettere a tutti i committenti di adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal Regolamento della Gestione Separata, sul quale la Circolare n. 7/2013 ha fornito ulteriori chiarimenti.

La Circolare n. 10/2013 affronta e chiarisce la questione relativa agli errati versamenti presso la Gestione Separata INPS, indicando le modalità per ottenere il rimborso dei contributi erroneamente versati.

Si ricordano, inoltre, la Circolare n. 13/2014, relativa alle modalità di versamento dei contributi mediante il sistema dei versamenti unitari, la Circolare n. 14/2014, concernente la procedura da seguire per la richiesta di rateazione dei debiti, e la Circolare n. 15/2014 che illustra le procedure poste in essere nei confronti dei committenti per il recupero della contribuzione dovuta.

Infine, meritano particolare attenzione le circolari con cui l'Ente ha fornito chiarimenti in ordine a questioni interpretative ed applicative delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e dei provvedimenti delle amministrazioni di riferimento:

- la Circolare n. 3/2013, con cui si chiarisce la questione relativa all'assoggettamento previdenziale dei redditi derivanti dalla partecipazione agli organi di amministrazione e controllo;

- la Circolare n. 4/2013, con cui si forniscono ulteriori chiarimenti sull'assoggettamento previdenziale dei compensi percepiti;
- la Circolare n. 5/2013 riguardante la regolarizzazione delle posizioni contributive dei titolari di rapporto di collaborazione;
- le Circolari n. 6/2013, n. 8/2013, n. 9/2013 e n. 19/2016, relative alla questione delle prestazioni professionali occasionali, già illustrate nella Nota Esplicativa;
- le Circolari n. 12/2014, n. 16/2014 e n. 19/2016, con cui sono stati forniti chiarimenti in ordine alle attività di docenza e partecipazioni alle commissioni d'esame;
- la Circolare n. 20/2016 relativa all'utilizzo dei voucher (ex articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015) per le professioni intellettuali protette.

**SERVIZIO RAPPORTI CON LE AZIENDE**

Circolare n. 1 del 24-04 2013

Prot. n. 5195/2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

**OGGETTO:** Gestione separata. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per gli anni 2012 e 2013

**SOMMARIO:**

1. Regime previdenziale per i titolari di rapporto di collaborazione
2. Aliquote contributive e di computo
3. Comunicazione dei compensi
4. Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento
5. Massimale annuo di reddito e minimale per l'accredito contributivo

**1. Regime previdenziale per i titolari di rapporto di collaborazione**

All'articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è stato inserito, in sede di conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135, il nuovo comma 4 ter, che così recita: "Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata."

In attuazione della suddetta normativa, ENPAPI ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari per la costituzione della Gestione Separata ed ha elaborato il Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 29/03/2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione Separata ENPAPI gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività lavorativa di natura infermieristica nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.) - art. 1 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI.

Rientrano nel campo di applicazione della nuova norma i soggetti che percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività libero professionale con le seguenti modalità:

- collaborazione coordinata e continuativa,
- contratto a progetto,
- amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative,
- di amministrazione e controllo dei Collegi Provinciali IPASVI qualora svolgano contestualmente attività di lavoro di autonomo (attrazione del reddito nella sfera libero professionale),



- collaborazioni occasionali di cui all'art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003

## 2. Aliquote contributive e di computo

Le aliquote contributive applicate sui compensi percepiti dagli Iscritti alla Gestione Separata sono così stabilite:

1. TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE NON CONTESTUALMENTE ASSICURATI PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Anno	Aliquota IVS
2012 e 2013	27%
2014	28%

In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo 0,72% destinato al finanziamento dell'indennità di maternità, del congedo parentale, dell'assegno per il nucleo familiare, e dell'indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

2. TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CONTESTUALMENTE ASSICURATI PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Anno	Aliquota IVS
2012	18%
2013	20%
2014	21%



## 3. Comunicazione dei compensi

Il committente deve installare e compilare il software DARC e trasmettere ad ENPAPI i risultanti dati retributivi e contributivi dei propri collaboratori utilizzando sistema di trasmissione telematica che fa riferimento all'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL o FISCONLINE) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del compenso (art. 44, c. 9, DL 269/2003 conv. in L. 326/2003).

## 4. Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La contribuzione dovuta, compresa la percentuale dello 0,72% qualora dovuta, è posta per due terzi (2/3) a carico del committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore. Il pagamento del contributo ed i relativi adempimenti contributivi gravano sul committente.

Il committente è tenuto al versamento della contribuzione complessivamente dovuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, intestato ad ENPAPI, appositamente attivato presso la Banca Popolare di Sondrio (IBAN: IT 10 D 05696 03211 00007888X31).

Fac simile di ordine di bonifico viene elaborato direttamente dal software DARC; i committenti e gli intermediari incaricati, sono tenuti al rispetto delle istruzioni fornite dall'Ente per la compilazione dell'ordine di bonifico con particolare riferimento alla causale ed al periodo di riferimento.

L'attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite permetterà all'Ente di acquisire correttamente i versamenti pervenuti ai fini dell'accreditamento degli importi nel partitario aziendale e nelle posizioni individuali degli Assicurati.

## 5. Massimale annuo di reddito e minimale per l'accredito contributivo

Le predette aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2012 è pari ad euro 96.149,00 e per l'anno 2013 è pari a euro 99.034,00.



Per quanto concerne l'accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all'articolo

1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l'anno 2012 il minimale è pari ad euro 14.930,00 mentre per l'anno 2013 il minimale è pari ad euro 15.357,00.

*Es. anno 2013*

Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 20 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 27,72 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici). Com'è noto, qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non sia stato aggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).

Il Presidente  
Dott. Mario Schiavon



GESTIONE SEPARATA ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA

SERVIZIO RAPPORTI CON LE AZIENDE

Circolare n. 2 del 24 - 04/2013

Prot. n. 5196 /2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

OGGETTO: Gestione separata. Regime sanzionatorio e regime transitorio

SOMMARIO:

1. Regime sanzionatorio
  - a. Evasione contributiva
  - b. Omissione contributiva
2. Regime transitorio



### 1. Regime sanzionatorio

Come previsto dall'art. 5 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI, per i Committenti che, entro i termini prescritti, non provvedano al pagamento della contribuzione dovuta ovvero vi provvedano in misura ridotta trova applicazione lo stesso sistema sanzionatorio previsto per la Gestione Separata INPS (art.116, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n.388).

Di seguito viene illustrato il nuovo regime sanzionatorio.

#### 1.a. Evasione contributiva

La fattispecie si verifica in caso di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (casi di infedeltà delle denunce stesse). Il termine "datore di lavoro" usato dal legislatore deve essere inteso in senso lato, ossia riferito a tutti quei soggetti obbligati al pagamento dei contributi e dei premi previdenziali.

Sintesi del regime applicato:

- sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi evasi
- la sanzione non può essere superiore al 60%
- raggiunto il tetto massimo del 60% si applicano gli interessi di mora (previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973 – sostituito dall'art. 14 del D.L 46/1999).

#### La sanzione

In caso di evasione (anche parziale) dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi evasi. La sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, comma 8, lett. B). Una volta raggiunto il tetto massimo della sanzione civile (60%) senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano interessi di mora così come previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973 (sostituito dall'art. 14 del D.L 46/1999).



### La denuncia spontanea

L'articolo 116, comma 8, lettera "b" della legge 388/2000 stabilisce che: "Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti".

Lo stesso comma stabilisce che: "la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge".

Una volta raggiunto il tetto massimo della sanzione civile (40%), senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo (con esclusione delle sanzioni civili) maturano interessi di mora così come previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973, sostituito dall'art. 14 del D.L 46/1999 (art. 166, comma 9). In caso di mancata osservanza del termine per il pagamento, si applica la sanzione ordinaria prevista per il caso di evasione contributiva.

#### 1.b. Omissione contributiva

Si applica nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, il cui ammontare è ricavabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il trasgressore è obbligato al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;

Sintesi del regime applicato:

- sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti
- la sanzione non può essere superiore al 40%
- raggiunto il tetto massimo del 40% si applicano gli interessi di mora (previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973 (sostituito dall'art. 14 del D.L 46/1999).



## 2. Regime transitorio

Con delibera n. 142 assunta dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 16/04/2013 ENPAPI ha previsto un periodo transitorio necessario per permettere a tutti i committenti di adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI.

È stato pertanto stabilito quanto segue.

Entro il 30 giugno 2014 dovranno pervenire all'Ente le denunce retributive e contributive arretrate (dal 01/01/2012) in relazione a ciascun collaboratore tempo per tempo in servizio presso il committente.

Sempre entro il 30 giugno 2014 dovranno pervenire i pagamenti relativi ai periodi arretrati per i quali è stata presentata la denuncia.

A tal proposito si invitano i Committenti a:

- presentare domanda di registrazione della propria posizione all'ENPAPI;
- utilizzare il software DARC per comunicare i dati retributivi e contributivi dei propri collaboratori; si ricorda che è necessario inserire i dati comunicati da ENPAPI con l'invio del provvedimento di registrazione del Committente. Eventuali discordanze potranno costituire motivo di non accettazione delle denunce.

In fase di prima attuazione, ai committenti interessati alla regolarizzazione del periodo pregresso entro il 30/06/2014 non sarà applicato il regime sanzionatorio vigente.

Il Presidente  
Dott. Mario Schiavon



ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA

## SERVIZIO RAPPORTI CON LE AZIENDE

Circolare n. 3 del 2013

Prot. n. 8316/2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.

Loro sedi

**OGGETTO:** Gestione separata. Assoggettamento previdenziale dei redditi derivanti dalla partecipazione agli organi di amministrazione e controllo

### SOMMARIO:

1. *Chiarimenti in ordine all'assoggettamento contributivo dei compensi percepiti per la partecipazione ad Organi direttivi e/o di controllo degli Organismi di rappresentanza nazionale e provinciale di categoria*

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 105 del 12 dicembre 2001, ha fornito l'interpretazione all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), nella parte in cui afferma che "costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore", "sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, "sulla base delle richiamate disposizioni, per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all'attività professionale. La disposizione in esame ha quindi affermato un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione sia tipici (uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazione a giornali riveste ecc, partecipazione a collegi e commissioni) che atipici (altre attività di collaborazione) che risultino inerenti all'attività artistica o professionale esercitata dal contribuente. In sostanza, i compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa, se rientrano nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente,



*non sono qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionali."*

Le istruzioni al modello Unico confermano che concorrono alla formazione del reddito derivante dall'attività professionale o artistica (da denunciare nel rigo RE2, colonna 2), "i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde."

L'INPS, con circolare n. 5 del 13/01/2011, fornisce chiarimenti in ordine all'obbligo contributivo sui compensi percepiti per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni confermando l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell'assoggettamento dei redditi percepiti per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni si precisa che:

- a) i professionisti che esercitano anche in forma autonoma (in qualunque forma diversa da quella subordinata) devono assoggettare i redditi professionali ad ENPAPI unitamente a quelli percepiti per la partecipazione ad organi direttivi e/o di controllo degli organismi di rappresentanza nazionale e provinciale di categoria;
- b) i professionisti che esercitano esclusivamente in forma subordinata devono assoggettare i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di amministrazione e controllo degli organismi di rappresentanza nazionale e provinciale alla Gestione Separata INPS.

Il Presidente  
Dott. Mario Schiavon



ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA

### SERVIZIO RAPPORTI CON ISCRITTE AZIENDE COMMITTENTI

Circolare n. 4 del 2013

Prot. n. /0349/2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

OGGETTO: Assoggettamento previdenziale dei compensi percepiti – ulteriori chiarimenti

#### SOMMARIO:

1. Redditi assoggettabili alla Gestione Principale (libera Professione)
2. Redditi assoggettabili alla Gestione Separata
3. Il lavoro autonomo occasionale
4. Ulteriori chiarimenti



A seguito delle numerose richieste di informazione presentate in merito all'obbligo di assicurazione presso la Gestione Separata ENPAPI, si forniscono ulteriori chiarimenti.

#### OBBLIGATORIETÀ DI ISCRIZIONE

L'art.1, comma 1, del Regolamento di Previdenza determina i soggetti che, obbligatoriamente, sono iscritti ad ENPAPI: *"Gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitano attività libero professionale, in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione non abituale o collaborazione coordinata e continuativa, ovvero in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente (ENPAPI), ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente"*.

Il comma 2 indica le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale che determinano l'assoggettamento alla Gestione Separata: *"Gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che svolgono l'attività sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.) sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata a cui si applica la disciplina contenuta nel Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI"*.

Con l'istituzione della Gestione Separata si ritiene opportuno precisare l'ambito di applicazione della riforma ovvero quale assoggettamento previdenziale consegue la produzione di redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività libero professionale.

#### 1. REDDITI ASSOGGETTABILI ALLA GESTIONE PRINCIPALE (LIBERA PROFESSIONE)

Prevede l'assoggettamento previdenziale alla Gestione Principale, la produzione dei seguenti redditi:

##### 1. reddito di lavoro autonomo derivante dallo svolgimento dell'attività mediante titolarità di partita Iva individuale

Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività



artistiche, intellettuali e di servizi diverse da quelle di impresa elencate dall'art. 2195 c.c. Le prestazioni effettuate in tale regime presentano tre caratteristiche principali: autonomia, professionalità e abitualità, natura non imprenditoriale.

Il titolare di partita Iva deve emettere fattura per tutte le prestazioni rese; può ricevere compensi di natura occasionale ovvero stipulare contratti di collaborazione solo se l'attività prestata non è riconducibile al codice attività attribuito alla partita Iva.

##### 2. reddito di lavoro autonomo derivante dallo svolgimento dell'attività in forma associata o tramite Società tra Professionisti

Sono redditi di lavoro autonomo quelli prodotti nell'esercizio di arti e professioni in forma associata mediante la costituzione di apposite associazioni professionali.

Sono redditi di lavoro autonomo anche quelli prodotti mediante la costituzione di Società tra Professionisti così come identificate dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183 e successivi decreti.

##### 3. reddito di lavoro autonomo derivante dallo svolgimento dell'attività presso cooperative di tipo A

Sono redditi di lavoro autonomo quelli prodotti nell'esercizio di arti e professioni in qualità di socio di cooperativa di tipo A con rapporto di lavoro autonomo.

#### 2. REDDITI ASSOGGETTABILI ALLA GESTIONE SEPARATA ENPAPI

Prevede l'assoggettamento previdenziale alla Gestione Separata, la produzione dei seguenti redditi:

##### 1. reddito assimilato al lavoro dipendente derivante dallo svolgimento dell'attività mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa (o contratti a progetto)

Sono considerati redditi assimilati al lavoro dipendente quelli percepiti in virtù della stipula di un contratto di collaborazione. Le prestazioni effettuate presentano le



seguenti caratteristiche: autonomia, collaborazione, coordinamento, continuità, personalità della prestazione.

La disciplina relativa al lavoro a progetto, introdotta dal D.Lgs. 276/2003, si applica alle collaborazioni coordinate e continuative stipulate dopo l'entrata in vigore della norma. Al riguardo, si precisa che lo stesso decreto ha sancito espressamente l'inapplicabilità delle disposizioni ivi contenute alle pubbliche amministrazioni ed al loro personale nonché agli Iscritti ad Albi/Ordini/Elenchi professionali: alle categorie menzionate, a cui appartengono anche gli Infermieri che per l'esercizio dell'attività devono obbligatoriamente procedere all'iscrizione presso l'Albo provinciale, si applica ancora la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.

2. reddito assimilato al lavoro dipendente derivante dallo svolgimento dell'attività mediante contratto di collaborazione non abituale - mini co.co.co. (ex art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003)

Si intendono per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila Euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata "portata", si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono continuative (circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 8/01/2004).

3. compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di amministrazione e controllo

L'attività di amministrazione e controllo prestata presso Studi Associati, Cooperative, Case di cura, ovvero tutte le entità riferibili alla professione infermieristica, prevede il l'assoggettamento previdenziale dei compensi percepiti alla Gestione Separata ENPAPI



In quanto attribuita al collaboratore in ragione della sua particolare competenza professionale.

Seguono, invece, un principio di attrazione al reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti per la partecipazione ad Organi direttivi e/o di controllo degli Organismi di rappresentanza nazionale e provinciale di categoria: sono infatti assoggettati alla Gestione Separata ENPAPI solo i corrispettivi percepiti da coloro che, contestualmente, esercitano attività di lavoro autonomo, anche sottoforma di collaborazione, con obbligo di iscrizione ad ENPAPI.

3. PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il lavoro occasionale trova le proprie fonti normative negli artt. 2222 e seguenti del codice civile nonché, dal punto di vista fiscale, nell'articolo 67 del TUIR.

L'Inps nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2004 ha precisato che "lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell'art. 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio della attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitudine e della professionalità". Le prestazioni si caratterizzano per l'assenza del coordinamento con l'attività del committente, per la mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale, per il carattere episodico dell'attività, per la completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

I redditi prodotti a mezzo di prestazioni occasionali che abbiano le caratteristiche sopra descritte non prevedono assoggettamento previdenziale ad ENPAPI in quanto prive dei requisiti dell'abitudine e della professionalità.

Si precisa, in ogni caso, che in tutti i casi in cui si dovessero riscontrare i requisiti dell'abitudine e della professionalità, la prestazione non potrà considerarsi occasionale: gli Iscritti dovranno pertanto procedere, alternativamente, all'apertura della Partita Individuale, con conseguente assoggettamento dei compensi alla gestione principale,



ovvero attivare un contratto di collaborazione, con conseguente assoggettamento dei compensi alla gestione Separata ENPAPI.

Eventuali verifiche sul corretto inquadramento contrattuale, fiscale e previdenziale delle prestazioni rese saranno effettuate dal neo costituito Ufficio Ispettivo.

#### 4. GESTIONE SEPARATA – ULTERIORI CHIARIMENTI

##### ALIQUOTE

Si forniscono, altresì, ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota ridotta per i titolari di rapporto di collaborazione che, contestualmente, siano pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Sono considerati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria :

- i lavoratori subordinati con rapporto di lavoro in atto, qualunque sia la forma assicurativa (assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive o esclusive della medesima), ivi compresi i regimi previdenziali dei Paesi esteri legati all'Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale;
- gli artigiani, i commercianti, i CD/CM regolarmente iscritti alle rispettive forme assicurative;
- i liberi professionisti assicurati presso la cassa pensionistica di categoria e gli iscritti alla gestione Separata INPS.

Sono considerati pensionati gli Infermieri già titolari di trattamento pensionistico, diretto o indiretto, a carico di qualunque forma di previdenza obbligatoria.

Sulla base di quanto disposto dal Ministero del Lavoro con interpello n. 35/2008, ripreso dall'INPS nella circolare n. 88/2008, si precisa che i collaboratori non residenti in Italia, che siano contemporaneamente assicurati ad altra forma previdenziale in un paese straniero, sono soggetti:

- ad aliquota ridotta, se il suddetto paese è membro dell'Unione Europea o comunque legato all'Italia da convenzioni internazionali di sicurezza sociale;



- ad aliquota piena, in caso contrario.

In assenza di accordi derogatori, l'esercizio di altra attività in un paese straniero, ancorché soggetto ad un sistema di previdenza obbligatoria, è irrilevante per il diritto italiano e non crea quindi i presupposti per l'applicazione dell'aliquota ridotta secondo le norme vigenti.

##### PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO

I compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività mediante contratto di collaborazione, anche non abituale, sono assimilati, fiscalmente, ai redditi da lavoro dipendente.

Tale assimilazione ha comportato l'applicazione di tutti gli istituti tipici del lavoro dipendente quali, ad esempio, i criteri di definizione della base imponibile ed il principio di cassa "allargato", che considera percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo, se riferibili all'anno precedente.

I compensi percepiti da collaboratori entro il 12 gennaio 2012, se riferibili all'anno 2011 e dichiarati fiscalmente nell'anno 2011, sono assoggettati alla normativa previgente.

I compensi percepiti da collaboratori entro il 12 gennaio 2013, se riferibili all'anno 2012 e dichiarati fiscalmente nell'anno 2012, sono assoggettati alle aliquote previste per l'anno 2012.

Il Direttore Generale

Fabio Fioretto

Il Presidente

Dott. Mario Schiavon

**SERVIZIO RAPPORTI CON ISCRITTI ED AZIENDE COMMITTENTI**

Circolare n. 5 del 2013

Prot. n. 10631 /2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

**OGGETTO: DECORRENZA RETROATTIVA DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, n. 95 CONVERTITO IN LEGGE 8 AGOSTO 2012, n. 135 - CHIARIMENTI IN MERITO ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DEI TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE**

All'articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è stato inserito, in sede di conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135, il nuovo comma 4 ter, che così recita: *"Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata."*

ENPAPI, in attuazione della suddetta normativa, ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari ed ha sottoposto il nuovo Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata all'attenzione dei Ministeri Vigilanti per la consueta approvazione, intervenuta il 29/03/2013.

Con decorrenza dal 01/01/2012, è pertanto istituita la Gestione Separata ENPAPI per garantire tutela previdenziale ed assistenziale ai titolari di rapporto di collaborazione. Gli adempimenti connessi all'obbligatorietà di iscrizione sono in capo al committente (l'obbligo di dichiarare i compensi percepiti e di versare la contribuzione dovuta, previa trattenuta in busta paga della quota, pari ad 1/3 del totale, a carico del collaboratore).

Si precisa che ENPAPI è tenuto a richiedere la contribuzione omessa, anche per quota a carico del collaboratore, solo ed esclusivamente al committente in quanto unico titolare del rapporto contributivo con l'Ente.

Il collaboratore "esclusivo" (che non esercita l'attività in forma autonoma con altre modalità: partita Iva, studio associato e che pertanto non è obbligato all'iscrizione ad ENPAPI - Gestione Principale) potrà presentare domanda di rimborso per la contribuzione eventualmente già versata con riferimento alle annualità 2012 e 2013.

Le modalità di recupero della quota a carico del collaboratore, oltre al 4% (2% se Pubblica Amministrazione) corrisposto per permettere il pagamento del contributo integrativo, non dovuto dal 01/01/2012, dovranno essere concordate tra lavoratore e committente: questo Ente non potrà fornire disposizioni in merito; il recupero attiene, infatti, al rapporto privato instaurato tra committente e collaboratore.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di ENPAPI ha deliberato un periodo transitorio per permettere la regolarizzazione delle posizioni contributive: i committenti hanno tempo fino al 30/06/2014 per effettuare tutti i pagamenti pregressi. Fino al 30/06/2014 non sarà, in ogni caso, applicato il regime sanzionatorio. Nell'effettuare il recupero della contribuzione a carico del collaboratore, si invitano i committenti a tenere conto della predetta facoltà di versare il pregresso entro il 30/06/2014 al fine di evitare eventuali disagi economici ai lavoratori interessati.

I committenti sono tenuti a provvedere alla regolarizzazione del periodo pregresso fin dal 01/01/2012 sia per i collaboratori ancora in servizio che per quelli cessati.

Il Direttore Generale  
Dott. Fabio Fioretto



Il Presidente  
Dott. Mario Schivvon



Circolare n. 6 del 2013

Prot. n. 14670 /2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
 AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
 ALLE AZIENDE A.S.L.  
 ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
 AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
 AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
 ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
 ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
 ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
 AGLI STUDI MEDICI  
 AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
 AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
 A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

OGGETTO: PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ASSOGGETTAMENTO PREVIDENZIALE DEI RELATIVI COMPENSI

Nell'ambito delle attività connesse all'avvio delle Gestione Separata ENPAPI, è emersa una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione delle norme regolamentari vigenti, nonché alla corretta interpretazione di alcune di esse.

In particolare, considerato che è pervenuto un significativo numero di richieste di chiarimento in merito all'assoggettamento delle prestazioni c.d. "occasional", è opportuno precisare in quali casi questo non sia previsto.

Il tema si pone esclusivamente nei casi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ossia in quei casi in cui, soprattutto per volumi reddituali prodotti, si sia innanzi a valori economici di modesta entità.

Come già chiaramente espresso nella Circolare n. 4 del 2013, l'assoggettamento previdenziale ad ENPAPI è escluso solo in carenza di due requisiti essenziali: l'abitudine e la professionalità della prestazione eseguita.


Il caso di non imponibilità previdenziale, quindi, risulta una tipologia di situazione estremamente difficile da riscontrarsi in concreto in quanto, se il concetto di abitudine esprime un parametro di frequenza nell'esercizio di una qualsiasi attività, quello di professionalità è - soprattutto per la categoria infermieristica - essenziale allo stesso espletamento della prestazione.

Si ricorda, infatti che, a prescindere dallo status giuridico e fiscale del Professionista Infermiere, tutti i soggetti esercenti la professione devono essere obbligatoriamente iscritti al Collegio IPASVI territorialmente competente.

Una prestazione infermieristica richiesta, seppur unitaria in termini quantitativi, è infatti sempre ed inevitabilmente caratterizzata da un indefettibile profilo di professionalità.

Data questa impostazione è necessario precisare, di conseguenza, che il Professionista Infermiere che non sia titolare di partita IVA e che, al tempo stesso, sia privo di contratti di collaborazione, debba necessariamente iscriversi alla gestione Separata ENPAPI, in modo tale che il proprio committente occasionale provveda al versamento, nelle consuete proporzioni, dei contributi previdenziali previsti per la suddetta Gestione, a nulla rilevando il valore economico del reddito prodotto nell'anno fiscale di riferimento.

  
 Il Direttore Generale  
 Dott. Fabio Fioretti

  
 Il Presidente  
 Dott. Mario Schiavon



Circolare n. 7 del 2013  
Prot. n. 18786 /2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi


**OGGETTO: GESTIONE SEPARATA. REGIME TRANSITORIO**

La Circolare n. 2, emanata da questo Ente in data 24 aprile 2013, stabilisce che "le denunce retributive e contributive arretrate (dal 01/01/2012) in relazione a ciascun collaboratore tempo per tempo in servizio presso il committente" dovranno pervenire all'Ente entro il 30 giugno 2014.

Appare opportuno, a questo riguardo, specificare che tale scadenza si riferisce esclusivamente agli adempimenti retributivi e contributivi relativi all'arco temporale compreso tra il 1 gennaio 2012 ed il 30 aprile 2013. Dal successivo 11/06/2013 i predetti adempimenti devono essere effettuati secondo le disposizioni contenute nella Circolare 1 di pari data, al paragrafo 4 (Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento).

Il Direttore Generale  
Dott. Fabio Fioretto

Il Presidente  
Dott. Mario Schiavon



Circolare n. 8 del 2013  
Prot. n. 20604 /2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  
AI LABORATORI DI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

**OGGETTO: PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - DECORRENZA ASSOGGETTAMENTO**

Con le circolari n. 4 e 6 del 2013 questo Ente ha fornito indicazioni in merito all'assoggettamento previdenziale dei redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività infermieristica mediante prestazioni occasionali: il Professionista Infermiere che non sia titolare di partita IVA e che, al tempo stesso, sia privo di contratti di collaborazione, deve necessariamente iscriversi alla gestione Separata ENPAPI, in modo tale che il proprio committente occasionale provveda al versamento dei contributi previdenziali previsti per la suddetta Gestione, a nulla rilevando il valore economico del reddito prodotto nell'anno fiscale di riferimento.

Appare opportuno, a questo riguardo, specificare che dovranno essere assoggettate al versamento contributivo presso la Gestione Separata le prestazioni rese successivamente al 02/05/2013.

Il Direttore Generale  
Dott. Fabio Fioretto

Il Presidente  
Dott. Mario Schiavon



ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Circolare n. 9 del 2013  
Prot. n. 21237/2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

#### OGGETTO: PRESTAZIONI OCCASIONALI: PRECISAZIONI

Si fa seguito alle circolari n. 4, 6 e 8, per rappresentare ulteriori indicazioni in merito all'assoggettamento alla Gestione separata ENPAPI delle prestazioni svolte in forma occasionale, con particolare riferimento alle attività di docenza svolte da Professionisti infermieri con rapporto di lavoro subordinato.

Occorre distinguere, in questo senso, le prestazioni che, pur avendo un valore economico contenuto entro Euro 5.000,00 e pur essendo erogate in favore di un solo committente per un numero di giornate lavorative inferiore alle trenta, vengono attratte alla regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di portata limitata (c.d. "mini-co.co.co"), in ragione della presenza di un coordinamento dell'attività con il soggetto committente da quelle che, di contro, possono essere erogate in modo puntuale, occasionale, residuale, al di fuori di una strutturata continuità e tali da non configurare un siffatto elemento di coordinamento e abitudine.



ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA

In ragione di ciò, in sede di costituzione del rapporto, il Committente - negli atti contrattuali o nelle lettere d'incarico - potrà specificarne la qualificazione, definendone o meno, l'assoggettabilità alla Gestione separata ENPAPI.

Il Direttore Generale  
Dott. Fabio Fioretto

Il Presidente  
Dott. Mario Schiavon



ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Circolare n. 10 del 2013  
Prot. n. 24867/2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

**OGGETTO: ERRATI VERSAMENTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - REGOLARIZZAZIONE**

Alcuni committenti, pubblici e privati, hanno effettuato versamenti contributivi alla Gestione Separata INPS per le annualità 2012 e 2013.

Si rammenta che ENPAPI, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 4 *ter*, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, ha istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, una propria gestione separata destinata ai Professionisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si ribadisce, di conseguenza, che ogni versamento effettuato alla Gestione Separata INPS, relativo a compensi percepiti da Professionisti Infermieri, iscritti presso un Collegio provinciale IPASVI, nell'esercizio dell'attività, è da considerarsi effettuato ad Ente non competente.



ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA

I committenti che dovessero aver operato, erroneamente, in tal senso, sono invitati a presentare domanda di rimborso alla sede INPS di competenza per il recupero della contribuzione erroneamente versata.

È bene precisare, ai fini della regolarizzazione delle posizioni presso ENPAPI, che i committenti sono tenuti alla regolarizzazione delle posizioni dei collaboratori di cui si avvalgono entro il 30/06/2014, a nulla rilevando l'eventuale errato versamento effettuato alla Gestione Separata INPS.

Eventuali regolarizzazioni successive al 30/06/2014 comporteranno l'applicazione del regime sanzionatorio vigente, non potendosi più applicare i principi stabiliti dall'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Resta inteso che i contributi erroneamente versati all'INPS per il periodo antecedente al 1 gennaio 2012 saranno trasferiti dal predetto istituto ad ENPAPI secondo la convenzione sottoscritta il 20 novembre 2007 e vigente fino a tutto il 31 dicembre 2011.

Il Direttore Generale  
Dot. Fabio Fiorette

Il Presidente  
Dot. Mario Schiavon

Circolare n. 11 del 22 gennaio 2014

Prot. n. 935 /2014

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA  
Loro sedi

OGGETTO: Gestione Separata. Aggiornamento aliquota contributiva anno 2014

L'art. 1, comma 491, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. Legge di Stabilità) ha previsto l'innalzamento dell'aliquota contributiva applicata per l'anno 2014 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati, ora pari al 22%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 22 gennaio 2014, ha recepito il suddetto aumento.

Si riepilogano, pertanto, le aliquote contributive in vigore nell'anno 2014:

1. TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE NON CONTESTUALMENTE ASSICURATI PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Anno	Aliquota IVS
2014	28%



In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari allo 0,72% destinato al finanziamento dell'indennità di maternità, del congedo parentale, dell'assegno per il nucleo familiare, dell'indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

2. TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CONTESTUALMENTE ASSICURATI PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Anno	Aliquota IVS
2014	22%

Si ricorda che la contribuzione dovuta segue il principio di cassa, pertanto i compensi di competenza dell'anno 2013 corrisposti successivamente al 12/01/2014 prevedono l'applicazione delle nuove aliquote (cd. principio di cassa allargato).

Ai fini dell'utilizzo del software DARC (applicativo per presentare le denunce contributive mensili) per i periodi contributivi relativi all'anno 2014, è necessario procedere all'aggiornamento del software.

L'aggiornamento - versione 01.00.04 - è disponibile nella sezione "software DARC - scarica DARC" del sito internet [www.enpapi.it](http://www.enpapi.it) - Gestione Separata.

  
Il Direttore Generale  
Dott. Fabio Fioretto

  
Il Presidente  
Dott. Mario Schiavon

Circolare n. 12 del 11/03/2014

Prot. n. 5595/2014

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE

Loro sedi


**OGGETTO: UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE - CONTRATTI DI INSEGNAMENTO E PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI D'ESAME DI LAUREA**

In merito alle numerose segnalazioni, nonché ai molti quesiti pervenuti relativamente alla materia di cui all'oggetto, si precisa che l'art. 1, comma 4 del DM 14 settembre 1994, n. 739 include, tra le attività proprie della figura professionale dell'infermiere la "formazione del personale di supporto" e l'"aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca". Per tale ragione, il loro esercizio in forma diversa da quella subordinata costituisce presupposto per l'iscrizione obbligatoria a questo Ente.

Tale principio è stato, peraltro, riaffermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 4982 del 4 marzo 2014, ha stabilito che l'obbligo contributivo verso l'Ente di categoria vada ricondotto, in ogni caso, a qualunque tipo di attività connessa alle competenze professionali della categoria stessa.

Nel riaffermare, quindi, l'obbligo di iscrizione per le tipologie di attività di cui all'oggetto, si rinvia al contenuto della circolare n. 9/2013, emanata da questo Ente, nella parte in cui rimette al Committente, negli atti contrattuali o nelle lettere di incarico, la qualificazione del rapporto, definendone l'assoggettabilità, o meno, alla Gestione Separata ENPAPI.

  
Il Direttore Generale  
Fabio Fioretto

  
Il Presidente  
Mario Schiavon

Circolare n. 13 del 04/06/2014

Prot. n. 42460/2014

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

**OGGETTO: VERSAMENTO CONTRIBUTI MEDIANTE SISTEMA DEI VERSAMENTI UNITARI E COMPENSAZIONE.**

Con deliberazione n. 1 del 14 febbraio 2014, approvata dai Ministeri vigilanti in data 11 aprile 2014, il Consiglio di Indirizzo Generale di questo Ente si è determinato nell'adozione della modalità di riscossione dei contributi di cui all'oggetto, prevista dal DM 10 gennaio 2014, che introduce il versamento tramite il modello F24, che diviene, di conseguenza, l'unica, ed esclusiva, modalità prevista per versare il dovuto previdenziale.

La scadenza del pagamento dei contributi obbligatori rimane fissata al giorno 16 del mese successivo al periodo in cui è stato corrisposto il compenso.

ENPAPI, come previsto dal citato DM 10 gennaio 2014, ha stipulato, in data 18 aprile 2014, apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate che, al riguardo, ha emanato la risoluzione n. 54/E, con la quale, con decorrenza 3 giugno 2014, ha istituito i codici tributo per il versamento delle contribuzioni correnti e arretrate e delle altre somme dovute ad ENPAPI in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché contratti assimilati assoggettati a contribuzione presso la Gestione Separata ENPAPI.

Le aziende committenti di diritto privato dovranno utilizzare il modello F24/ACCISE, che consente di provvedere al pagamento della contribuzione anche mediante compensazione con i soli crediti vantati verso l'Erario e/o altri enti previdenziali che prevedano tale possibilità.

Le aziende committenti di diritto pubblico, fino a che non sarà reso disponibile il modello F24/EP, potranno continuare i versamenti a mezzo bonifico bancario, utilizzando i riferimenti già in loro possesso.

#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "F24 ACCISE"

Affinché i pagamenti vadano a buon fine devono essere indicati i dati relativi all'azienda contribuente (con particolare riferimento al codice fiscale o partita I.V.A. dell'azienda ed alla sua denominazione sociale; a tal proposito si ricorda di utilizzare sempre i dati contenuti nel provvedimento di registrazione trasmesso dagli Uffici).

#### CODICI TRIBUTO:

CODICE ENTE	CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE	PERIODICITÀ
E	E001	Contributi obbligatori correnti	MM/AAAA
E	E002	Contributi obbligatori pregressi	MM/AAAA
E	E003	Contributi oggetto di recupero tramite azione legale	MM/AAAA
E	E004	Differenze contributive	MM/AAAA
E	E005	Anticipo rateazione	MM/AAAA
E	E006	Rata debito rateizzato	MM/AAAA
E	E007	Rata contributi sospesi per calamità naturali	MM/AAAA
E	E008	Contributi dovuti per accertamento ispettivo	MM/AAAA
E	E009	Sanzioni civili dovute per accertamento ispettivo	MM/AAAA
E	E010	Sanzioni civili - Legge 388/2000	MM/AAAA

E	E011	Contributi dovuti per costituzione di rendita vitalizia	MM/AAAA
E	E012	Spese legali	MM/AAAA

Su ciascuna riga compilata per i pagamenti ad ENPAPI nella "SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE" del modello F24-Accise, devono altresì essere indicati:

- nel campo "ente": la lettera "E";
- nel campo "provincia": nessun valore;
- nel campo "Codice Tributo": uno dei codici tributo di cui all'elenco;
- nel campo "codice identificativo": il numero di posizione assegnato all'azienda committente su 6 cifre numeriche (è necessario apporre 00 - due zero - davanti al numero assegnato dagli Uffici; es. n. posizione 0001: inserire 000001);
- nel campo "mese": il mese per cui si effettua il versamento, nel formato "MM";
- nel campo "anno di riferimento": l'anno per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA";
- nel campo "importi a debito versati": l'importo del contributo, completo fino alla seconda cifra decimale anche quando sia 0. Non possono essere inseriti valori negativi.

Per i codici tributo "E006" e "E007" il campo "rateazione" è valorizzato, in caso di versamento rateale, con il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101".

Le contribuzioni obbligatorie derivanti dal saldo della denuncia mensile corrente elaborata tramite DARC dovranno essere versate utilizzando il codice "E001". Il codice "E002" dovrà, invece, essere utilizzato per il versamento del saldo delle denunce pregresse elaborate tramite DARC indicando il periodo di paga di competenza nel formato MM/AAAA. Per il versamento delle differenze contributive dovute a seguito di nota di rettifica della denuncia mensile dovrà essere, invece, utilizzato il codice "E004".

#### DOVE TROVARE IL MODELLO

Il modello F24-accise è reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Gli utenti abilitati a Entratel o Fisconline possono eseguire, accedendo alla relativa sezione, la compilazione guidata ed il pagamento telematico degli importi dovuti, senza recarsi presso gli sportelli bancari. Per poter utilizzare il servizio è necessario essere titolari di un conto corrente presso uno degli Istituti bancari che hanno stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle

Entrate. L'elenco delle banche convenzionate, così come il software da utilizzare per compilare il modello F24 online sono reperibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ricordando che per le problematiche relative all'abilitazione ed all'utilizzo dei servizi ENTRATEL o FISCONLINE si deve contattare direttamente l'Agenzia delle Entrate, si precisa che gli Uffici dell'ENPAPI resteranno a disposizione per ogni chiarimento in merito:

- agli aspetti contributivi ed ai versamenti l'indirizzo PEC [gestioneseparata@pec.enpapi.it](mailto:gestioneseparata@pec.enpapi.it) ovvero l'indirizzo e-mail [gestioneseparata@enpapi.it](mailto:gestioneseparata@enpapi.it);
- agli aspetti tecnico/informatici del software DARC l'indirizzo e-mail [supportodarc@enpapi.it](mailto:supportodarc@enpapi.it).

*Fabio Fioretto*  
Il Direttore Generale  
Fabio Fioretto

*Mario Schiavon*  
Il Presidente  
Mario Schiavon

Circolare n. 14 del 2014  
Prot. n. 19382 /2014

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

**OGGETTO: PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELLA RATEAZIONE DEI DEBITI**

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30 luglio 2014, ha approvato la procedura che consente alle Aziende committenti di richiedere l'autorizzazione a versare ratealmente gli importi arretrati dovuti (contributo IVS, contributo aggiuntivo e sanzioni civili).

**OGGETTO DELLA RATEAZIONE**

La domanda di rateazione deve avere ad oggetto:

- i debiti denunciati dall'azienda contribuente o accertati dall'ENPAPI, per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge;
- debiti derivanti da verbali ispettivi;
- i debiti in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;
- i debiti affidati ad Agenti di Riscossione per i quali non sia ancora avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente.

I debiti per i quali possono essere richiesti pagamenti in forma rateale sono composti dai contributivi IVS, dal contributo aggiuntivo, se dovuto, dalle sanzioni civili e dagli interessi di mora.



ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA

#### DURATA DELLA RATEAZIONE

ENPAPI può accordare pagamenti rateali per un massimo di 36 rate mensili. Istanze relative a pagamenti in un numero di rate superiore a 36 mesi saranno trasmesse da ENPAPI al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di ricevere l'autorizzazione di cui all'art. 116, comma 17, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

#### INTERESSI DI DILAZIONE

Agli importi relativi a contribuzione IVS, contributo aggiuntivo e sanzioni civili per i quali è accordato il pagamento in forma rateale, vengono applicati gli interessi di dilazione e differimento, vigenti alla data della presentazione della domanda, maggiorati di 6 punti percentuali.

#### ITER PER L'AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE

Ai fini della concessione della rateazione dei debiti maturati, le aziende contribuenti devono provvedere a:

1. presentare istanza con la quale viene riconosciuto in modo esplicito ed incondizionato il debito oggetto di rateazione accertato dagli Uffici; nel caso di accettazione con riserva di ripetizione deve esserne fornita esplicita dichiarazione;
2. versare l'intera quota di contribuzione a carico dei collaboratori.

#### DELIBERA, ELABORAZIONE PIANO ED IMPUTAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione delibera le istanze pervenute e gli Uffici elaborano il relativo piano di dilazione.

ENPAPI imputa i versamenti delle rate accordate a partire dal periodo più remoto, con priorità di imputazione alle sanzioni, al contributo aggiuntivo ed alla contribuzione IVS. Tale previsione è espressamente accettata dal debitore nella domanda.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal rateizzo e l'immediata attivazione delle procedure di recupero degli importi dovuti mediante azioni legali.

Il Direttore Generale  
Dott. Fabio Fioretto

Il Presidente  
Dott. Mario Schiavon



ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Circolare n. 15 del 2014

Prot. n. 27137/2014

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

**OGGETTO: RECUPERO DELLA CONTRIBUZIONE NON VERSATA DALLE AZIENDE COMMITTENTI**

#### **SOMMARIO:**

1. *Introduzione*
2. *Invito al versamento della contribuzione accertata dagli Uffici*
3. *Invito al versamento della contribuzione denunciata*
4. *Registrazione d'ufficio dell'azienda committente*
5. *Modalità di invio*

#### 1. INTRODUZIONE

Il 30 giugno 2014 è scaduto il termine per regolarizzare, senza applicazione di sanzioni, la posizione contributiva delle aziende committenti che, successivamente al 01/01/2012, abbiano stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ovvero contratti a progetto, mini cococo o collaborazioni occasionali e lavoro autonomo occasionale dal 02/05/2013) con Infermieri iscritti nei rispettivi albi Provinciali IP.AS.VI.



La mancata regolarizzazione delle posizioni aziendali, oltre ad impedire il costituirsi di un montante contributivo adeguato, non permette l'erogazione degli interventi assistenziali richiesti dagli iscritti: per verificare i requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennità di maternità, di malattia, di degenza ospedaliera, del congedo parentale e degli assegni per il nucleo familiare, è necessario che sia accreditata la contribuzione spettante.

Le procedure di seguito descritte vengono pertanto poste in essere, con priorità, nei confronti delle aziende inadempienti per le quali risultino presentate, nonché sospese, domande per l'erogazione di interventi assistenziali.

## 2. INVITO AL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ACCERTATA DAGLI UFFICI

Si descrive, di seguito, la procedura da applicare per regolarizzare la posizione delle aziende committenti che abbiano omesso di presentare le denunce dei compensi erogati ai collaboratori Infermieri e che abbiano omesso di versare la contribuzione dovuta.

Gli Uffici devono:

- individuare tutti i titolari di rapporto di collaborazione in forza presso il committente nel periodo oggetto di accertamento (una o più annualità) attraverso la verifica dei dati nelle disponibilità degli Uffici, nonché di quelli presenti sui siti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro ovvero attraverso accesso ispettivo;
- accertare, tramite il sito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, i redditi corrisposti dall'azienda committente agli Infermieri con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di accertare il debito complessivamente maturato dall'azienda nei confronti di ENPAPI;
- individuare le aliquote contributive (piena per i collaboratori non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e ridotta i pensionati e per gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) da applicare ai redditi percepiti dai collaboratori;
- inviare un **invito bonario** alla regolarizzazione della posizione con richiesta di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento. In tale sede viene quantificato il debito complessivo, comprensivo degli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento della Gestione Separata ENPAPI;

In caso di mancata regolarizzazione, gli Uffici provvedono ad inviare una **diffida ad adempiere** con termine di pagamento fissato a 30 giorni; in caso di mancato riscontro, la pratica viene trasmessa all'**Ufficio Legale** per il recupero giudiziale dei crediti maturati nei confronti di ENPAPI.



Le aziende committenti ricevono un plico contenente:

- un avviso bonario recante le istruzioni per regolarizzare la posizione aziendale (invio delle denunce dei compensi e pagamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione ovvero attraverso la presentazione di una istanza di rateazione secondo le modalità previste dalla circolare ENPAPI n. 14);
- l'elenco dei collaboratori per i quali è stato compiuto l'accertamento con l'indicazione dell'aliquota individuata e dell'importo dovuto a titolo di contributo IVS e aggiuntivo, se dovuto. Si fa presente che l'azienda committente è tenuta a verificare nominativi, aliquote ed importi riportati nel documento;
- un prospetto indicante le modalità di compilazione del modello F24 Accise per il pagamento di quanto dovuto.

In caso di mancato riscontro entro i termini indicati nell'avviso, gli Uffici inviano una **diffida ad adempiere** concedendo ulteriori 30 giorni per regolarizzare la posizione aziendale.

Successivamente la pratica viene trasmessa all'Ufficio Legale per l'avvio del recupero giudiziale dei crediti maturati nei confronti di ENPAPI.

## 3. INVITO AL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DENUNCIATA

Alle aziende che, pur avendo presentato le denunce dei compensi erogati ai propri collaboratori, non abbiano provveduto al versamento della contribuzione dovuta, viene trasmesso un **avviso bonario** attraverso il quale l'Ente sollecita il pagamento degli importi a debito, così come risultanti dall'invio dei flussi elaborati tramite il software DARC e trasmessi per mezzo dei sistemi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (FISCONILE e ENTRATEL), entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.

L'azienda committente riceve, unitamente all'invito bonario:

- un estratto conto che evidenzia le denunce contributive presentate con l'indicazione delle somme complessivamente a debito
- un prospetto indicante le modalità di compilazione del modello F24 Accise attraverso il quale regolarizzare la posizione aziendale.

In caso di mancato riscontro entro i termini indicati, gli Uffici inviano una **diffida ad adempiere** concedendo ulteriori 30 giorni per regolarizzare la posizione aziendale.





Successivamente la pratica viene trasmessa all'Ufficio Legale per l'avvio del recupero giudiziale dei crediti maturati nei confronti di ENPAPI.

#### 4. REGISTRAZIONE D'UFFICIO DELL'AZIENDA COMMITTENTE

La registrazione d'ufficio dell'azienda committente avviene quando, attraverso i controlli eseguiti con l'ausilio dell'Agenzia delle Entrate e con il sistema delle "comunicazioni obbligatorie" messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, emergano la corresponsione di compensi o l'attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (o contratti a progetto, mini co.co.co. o collaborazioni non abituali, prestazioni di lavoro autonomo occasionale) con Infermieri iscritti nei rispettivi Collegi Provinciali IP.AS.VI. non denunciati alla Gestione Separata ENPAPI.

Il committente non ancora registrato quale azienda contribuente, riceve il provvedimento di registrazione contenente i dati utili per il corretto adempimento degli obblighi di legge. Il numero di posizione, la denominazione con la quale il committente è stato registrato ed il codice fiscale/partita Iva sono elementi indispensabili per:

- il versamento dei contributi mediante riscossione unificata con il modello F24 Accise
- l'invio delle denunce dei compensi erogati, da elaborare attraverso il software DARC e trasmettere tramite ENTRATEL o FISCONLINE. A tal proposito, è utile ricordare la necessità di delegare l'eventuale intermediario abilitato all'invio delle denunce, utilizzando la modulistica presente sul sito [www.enpapi.it](http://www.enpapi.it) sezione Gestione Separata.

L'azienda committente, con il provvedimento di registrazione d'ufficio, è altresì invitata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, a trasmettere le denunce dei compensi corrisposti nonché a versare gli importi dovuti.

In caso di mancato riscontro entro i termini indicati, gli Uffici provvedono ad accertare i compensi corrisposti, e a calcolare gli importi dovuti anche a titolo di sanzioni, ed inviare un avviso bonario, con le modalità indicate al punto 1.

In caso di mancata regolarizzazione, gli Uffici inviano una diffida ad adempiere concedendo ulteriori 30 giorni per ottemperare gli obblighi di legge. Decorso inutilmente il termine prescritto, la pratica viene affidata all'Ufficio Legale per il recupero giudiziale dei crediti maturati nei confronti di ENPAPI.



Si consiglia alle aziende committenti di versare con sollecitudine la contribuzione dovuta, anche al fine di ridurre gli importi calcolati a titolo di sanzioni civili.

#### 5. MODALITÀ DI INVIO

Le comunicazioni di cui ai punti precedenti sono trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata. Laddove l'indirizzo non sia disponibile, si provvede all'invio tramite raccomandate A/R con possibile addebito dei costi nei confronti delle aziende committenti che non comunichino o che non mettano a disposizione indirizzi di posta elettronica certificata.

Appena possibile, le comunicazioni saranno presenti esclusivamente nel cassetto previdenziale dell'azienda committente che, a breve, sarà disponibile nella nuova area riservata del sito [www.enpapi.it](http://www.enpapi.it).

Il Direttore Generale  
Dott. Fabio Floretto

Il Presidente  
Dott. Mario Schiavon

Circolare n. 16 del 2014  
Prot. n. 2720/2014

ALLE UNIVERSITÀ ED AGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE

Loro sedi

**OGGETTO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SVOLTA MEDIANTE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (E CONTRATTI ASSIMILATI) - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA ENPAPI**

Si richiama la circolare n. 12 del 2014 per ricordare che l'art. 4 DM 739/94 annovera, tra le attività proprie della figura professionale dell'Infermiere, l'attività di "formazione del personale di supporto" e l'"aggiornamento relativo al proprio profilo professionale ed alla ricerca".

La Corte di cassazione, inoltre, con la sentenza n. 4982 del 4 marzo 2014, stabilisce che l'obbligo contributivo verso l'Ente di categoria va ricondotto a qualunque tipo di attività connessa alle competenze professionali della categoria stessa.

L'attività sopra descritta, qualora svolta mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.), contratto a progetto (art. 61, D.Lgs. 276/2003) ovvero collaborazioni occasionali o mini co.co.co. (art. 61, comma 2, del D.Lgs. 276/2003) determinano:

- per l'Infermiere, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;
- per il committente, l'obbligo di registrare la propria posizione quale azienda contribuente e di versare la contribuzione dovuta, previa trattenuta della quota a carico del collaboratore direttamente in busta paga.

Eventuali versamenti effettuati alla Gestione Separata INPS relativi a compensi percepiti da Professionisti Infermieri, iscritti presso un Collegio provinciale IPASVI, nell'esercizio dell'attività di formazione e ricerca, sono da considerarsi effettuati ad Ente non competente.

I committenti che dovessero aver operato, erroneamente, in tal senso, sono invitati a presentare domanda di rimborso alla sede INPS di competenza per il recupero della contribuzione erroneamente versata.

Come indicato nella circolare n. 10 del 2013, ai fini della regolarizzazione delle posizioni presso ENPAPI, i committenti erano tenuti alla regolarizzazione delle posizioni dei collaboratori di cui si



sono avvalsi nel periodo 01/01/2012 - 30/06/2014 entro il 30/06/2014, a nulla rilevando l'eventuale errato versamento effettuato alla Gestione Separata INPS. Per i periodi successivi, la data di scadenza per il versamento della contribuzione dovuta è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello di avvenuta corresponsione del compenso.

Regolarizzazioni successive alle date di scadenza prescritte, comporteranno l'applicazione del regime sanzionatorio vigente, non potendosi più applicare i principi stabiliti dall'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

*[Firma]*  
Il Direttore Generale  
Dott. Fabio Fioretti

*[Firma]*  
Il Presidente  
Dott. Mario Schiavon

Circolare n. 17

Prot. n. 28385 /2014

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

OGGETTO: Gestione Separata. Aggiornamento aliquota anno 2015

L'art. 2, comma 57, della Legge 92/2012 ha previsto l'innalzamento dell'aliquota contributiva applicata per l'anno 2015 ai collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, ora pari al 30%, oltre alla maggiorazione pari allo 0,72% finalizzata al pagamento delle prestazioni assistenziali; l'art. 1, comma 491, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. Legge di Stabilità) ha previsto inoltre l'innalzamento dell'aliquota contributiva applicata per l'anno 2015 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati, al 23,50%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 dicembre 2014, ha recepito i suddetti adeguamenti.

Si riepilogano, pertanto, le aliquote contributive in vigore nell'anno 2015:

1. TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE NON CONTESTUALMENTE ASSICURATI PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Anno	Aliquota IVS
2015	30%

In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari allo 0,72% destinato al finanziamento dell'indennità di maternità, del congedo parentale, dell'assegno per il nucleo familiare, dell'indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

2. TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CONTESTUALMENTE ASSICURATI PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Anno	Aliquota IVS
2015	23,50%

Si ricorda che la contribuzione dovuta segue il principio di cassa, pertanto i compensi di competenza dell'anno 2014 corrisposti successivamente al 12/01/2015 prevedono l'applicazione delle nuove aliquote (cd. principio di cassa allargato).

Ai fini dell'utilizzo del software DARC (applicativo per presentare le denunce contributive mensili) per i periodi contributivi relativi all'anno 2015, è necessario procedere all'aggiornamento del software: la versione 01.00.12 sarà a breve disponibile nella sezione "software DARC - scarica DARC" del sito internet [www.enpapi.it](http://www.enpapi.it) - Gestione Separata.

Il Direttore Generale  
Dott. Fabio Fiorello

Il Presidente  
Dott. Mario Schiavon

Circolare n. 18

Prot. n. 793 /2016

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

OGGETTO: Gestione Separata. Aliquote anno 2016

Si comunicano di seguito le aliquote dovute per l'anno 2016:

1. TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE NON CONTESTUALMENTE ASSICURATI PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Anno	Aliquota IVS
2016	31,72%

In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari allo 0,72% destinato al finanziamento delle prestazioni di assistenza (indennità di maternità, congedo parentale, assegno per il nucleo familiare, indennità di malattia e di degenza ospedallera); il



contributo in questione potrà essere soggetto a variazioni nel caso in cui il gettito relativo segnali scostamenti negativi rispetto alle prestazioni spettanti.

2. TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CONTESTUALMENTE ASSICURATI PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Anno	Aliquota IVS
2016	24%

Si ricorda che la contribuzione dovuta segue il principio di cassa, pertanto i compensi di competenza dell'anno 2015 corrisposti successivamente al 12/01/2016 prevedono l'applicazione delle nuove aliquote (cd. principio di cassa allargato).

La nuova versione del software DARC (n. 01.00.14) sarà a breve disponibile sul sito internet [www.enpapi.it](http://www.enpapi.it) sezione Gestione Separata.

Il Direttore Generale  
Dott. Fabio Fioretto

Il Presidente  
Dott. Mario Schiavon



ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA



Circolare n. 19/2016  
Prot. n. 13733/2016

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

**OGGETTO:** Ulteriori chiarimenti sull'assoggettamento previdenziale delle prestazioni professionali occasionali - I contratti di lavoro occasionale dopo l'entrata in vigore del D.lgs n. 81/2015 (Jobs Act)

**SOMMARIO:**

1. LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI: L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE E CONSEGUENTE CONTRIBUZIONE AD ENPAPI
2. IL LIMITE DEI 5.000 EURO DI CUI ALL'ART. 44, COMMA 2, DEL DL N. 269/2003: INAPPLICABILITÀ AGLI ISCRITTI ENPAPI
3. I CONTRATTI DI LAVORO OCCASIONALE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS N. 81/15: LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI
4. L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE AD ENPAPI: COMUNICAZIONE DEI COMPENSI E VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE
5. ERRATI VERSAMENTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS: INUTILIZZABILITÀ AI FINI PENSIONISTICI ED APPLICAZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO VIGENTE
6. UN ESEMPIO CONCRETO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI: INCARICHI CONFERITI ED AUTORIZZATI AI DIPENDENTI PER LE ATTIVITÀ DI DOCENZA, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI D'ESAME

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza svolta dall'Ufficio Ispettivo ENPAPI, sono emerse alcune problematiche concernenti la rilevanza della "occasionalità" della prestazione nell'esercizio dell'attività professionale infermieristica.

Nonostante la questione sia stata già più volte affrontata dall'Ente in diverse circolari, considerate le novità introdotte in materia dal D.lgs n. 81/2015 (Jobs Act), si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti al riguardo.

Si precisa, inoltre, che la questione in oggetto sarà esaminata sia sotto l'aspetto previdenziale che fiscale.

**1. LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI: L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE E CONSEGUENTE CONTRIBUZIONE AD ENPAPI**

Per una coerente impostazione della problematica concernente le prestazioni professionali occasionali, occorre distinguere l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26, dell'art. 2 della Legge n. 335/1995.

L'art. 2, comma 25, della Legge n. 335/95 ha attribuito al Governo il potere di emanare il D.lgs n. 103/96 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono state istituite forme autonome di previdenza obbligatoria volte a tutelare i "soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi [...] ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente".

Per effetto del combinato disposto di cui agli art. 1 e 3, comma 1, lett. b) del citato D.lgs n. 103/96, sono state costituite le casse di previdenza dei liberi professionisti (di seguito anche i "Professionisti appartenenti alle Casse di categoria"), tra le quali l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), destinato ad assicurare la tutela previdenziale della categoria professionale degli Infermieri iscritti ai relativi Albi provinciali tenuti dai Collegi IPASVI.

Il comma 25 della citata Legge n. 335/95 non ha, però, identificato le forme di esercizio delle professioni il cui esercizio è condizionato dall'iscrizione in appositi albi (di seguito anche le "Professioni Intellettuali") - come la professione Infermieristica o medica -, ma ha previsto che il loro semplice esercizio, in qualsiasi forma diversa da quella subordinata, fosse, di per sé, produttivo dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione e conseguente contribuzione presso l'Ente previdenziale di categoria.

Infatti, la stessa previsione che l'obbligo di copertura previdenziale scatti anche a favore di coloro che "contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente" è chiaramente indicativa della circostanza che il legislatore non abbia condizionato tale tutela obbligatoria previdenziale



all'esercizio "prevalente od abituale" di una libera professione, quanto piuttosto al semplice esercizio di una Professione Intellettuale.

L'art. 2, comma 26, della citata Legge n. 335/1995, invece, ha istituito, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1996, la Gestione Separata INPS, finalizzata all'estensione della tutela previdenziale obbligatoria anche nei confronti dei soggetti sprovvisti di un Ente previdenziale di categoria (di seguito anche i "Professionisti privi di Cassa"), che esercitino "per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo [...]".

Il comma 26, pertanto, ha espressamente previsto, quale presupposto legittimante l'obbligo di iscrizione e conseguente contribuzione presso la Gestione Separata INPS, il carattere della "abitualità" dell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo diversa dalle Professioni Intellettuali.

Alla luce di quanto sopra, è dunque evidente che:

- ai sensi del comma 25, l'iscrizione all'albo ed il concreto esercizio di una Professione Intellettuale, ancorché svolto contemporaneamente all'attività di lavoro dipendente, o anche in modo saltuario, episodico, occasionale e produttivo di reddito trascurabile, sono sufficienti di per sé a far sorgere l'obbligo di iscrizione e conseguente contribuzione presso il competente Ente previdenziale di categoria (ovvero ENPAPI, nel caso della categoria professionale degli Infermieri);
- ai sensi del comma 26, invece, l'obbligo di iscrizione e conseguente contribuzione presso la Gestione Separata INPS, sorge esclusivamente solo in capo ai Professionisti privi di Cassa che esercitino in modo abituale attività di lavoro autonomo diverse dalle Professioni Intellettuali.

Si ricorda, inoltre, che il Ministero del Lavoro, a seguito di un interpellato presentato da diverse casse di previdenza, con apposita nota del 5 agosto 1999 è intervenuto sulla problematica concernente la "non abitualità" o "occasionalità" dell'esercizio della professione, precisando quanto segue:

*"In proposito, si rileva che, per una coerente impostazione della problematica occorre preliminarmente distinguere l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26, dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995.*

*Il carattere dell'abitualità dell'espletamento dell'attività professionale è richiesto espressamente, quale presupposto legittimante l'obbligo assicurativo, per i soli soggetti destinatari del menzionato comma 26 [...]. Infatti, sia il raccordo previsto, nell'ambito di detta disposizione, con il regime fiscale e sia l'assenza di una prescrizione che ponga a carico di detti soggetti l'obbligo del contributo minimo annuale induce a ritenere [...] che lo svolgimento da parte della platea individuata dal comma 26 di una attività saltuaria da cui consegua un reddito di entità trascurabile esoneri la stessa dagli obblighi sia assicurativi che fiscali.*



*Situazione diversa, invece, si configura, ad avviso di questo Ministero, per i destinatari del citato comma 25, per i quali sia lo stesso comma che l'articolo 1 del decreto legislativo n.103 del 1996, che ne costituisce attuazione, pongono, quali presupposti esclusivi per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo, lo svolgimento di una attività autonoma di libera professione senza vincoli di subordinazione e l'iscrizione in appositi albi od elenchi.*

*Per detti destinatari, infatti, l'iscrizione all'albo ed il concreto dispiegamento dell'esercizio professionale, ancorché occasionale e produttivo di reddito trascurabile, sono sufficienti di per sé a costituire il rapporto assicurativo e conseguenti effetti.*

Per tutto quanto sopra esposto, si ribadisce ancora una volta quanto già chiarito con le precedenti circolari, ovvero che l'obbligo di iscrizione e conseguente contribuzione ad ENPAPI sorge quando ricorrono le seguenti condizioni:

- iscrizione ai relativi Albi provinciali tenuti dai Collegi IPASVI;
- esercizio dell'attività libero professionale infermieristica in qualsiasi forma diversa da quella subordinata, ancorché svolto contemporaneamente all'attività di lavoro dipendente, in modo occasionale e produttivo di reddito trascurabile.

## 2. IL LIMITE DEI 5.000 EURO DI CUI ALL'ART. 44, COMMA 2, DEL DL N. 269/2003: INAPPLICABILITÀ AGLI ISCRITTI ENPAPI

Come sopra precisato, l'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95 prevede che l'obbligo di copertura previdenziale presso la Gestione Separata INPS sorge in capo ai Professionisti privi di Cassa che esercitino per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dalle Professioni Intellettuali.

Conseguentemente, l'esercizio di una attività saltuaria da cui consegua un reddito di entità trascurabile, esonera tali professionisti dagli obblighi contributivi (ed anche fiscali).

Infatti, l'art. 44, comma 2, del DL n. 269/2003 esclude dall'obbligo contributivo nei confronti della Gestione Separata INPS le prestazioni di lavoro autonomo occasionale dalle quali derivi un reddito complessivo annuo inferiore a 5.000 euro.

Di contro, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della citata Legge, l'iscrizione all'albo ed il semplice esercizio di una Professione Intellettuale in qualsiasi forma diversa da quella subordinata, anche se svolto in modo saltuario o occasionale e produttivo di reddito trascurabile, sono presupposti di per sé sufficienti a far sorgere, in capo ai Professionisti appartenenti alle Casse di categoria, l'obbligo di iscrizione e conseguente contribuzione presso il competente Ente previdenziale di riferimento.

Conseguentemente, i redditi percepiti da professionisti Infermieri che svolgano attività rientranti nell'oggetto della professione infermieristica senza vincolo di subordinazione, sono sempre e comunque soggetti a contribuzione presso ENPAPI senza alcuna soglia di esenzione.



Da quanto sopra, dunque, è evidente che il particolare regime previsto dal citato art. 44, comma 2, del DL n. 269/2003 esclusivamente in favore dei Professionisti privi di Cassa, non si applichi agli iscritti ENPAPI.

### 3. I CONTRATTI DI LAVORO OCCASIONALE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS N. 81/15: LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore il D.lgs n. n. 81/2015 recante la "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*".

L'art. 2 del citato Decreto prevede che, a far data dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione che si concretino in "*prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*", si debba applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Il Legislatore ha, però, espressamente escluso dall'ambito di applicazione di tale disposizione le collaborazioni di cui all'art. 409 del Codice di Procedura Civile (di seguito anche "*Collaborazioni Coordinate e Continuative*") prestate nell'esercizio delle Professioni Intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali (v. art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs n. n. 81/2015).

A ciò si aggiunga che l'art. 52 del citato Decreto ha abrogato l'art. 61, comma 2, D.lgs n. 276/2003 (di seguito anche "*Riforma Biagi*"), con il quale il Legislatore aveva ritenuto non meritevoli della tutela del progetto le prestazioni occasionali (le cosiddette "*mini co.co.co.*", di seguito anche "*Collaborazioni Occasionali*") di breve durata e di modesto importo (30 giorni e 5.000 euro massimi nell'anno solare con lo stesso committente).

Al riguardo, si sottolinea che la Riforma Biagi aveva già escluso dal necessario riferimento al progetto le Collaborazioni Occasionali svolte nell'esercizio delle Professioni Intellettuali, sicché è evidente che l'abrogazione dell'art. 61, comma 2, D.lgs n. 276/2003 non abbia comportato alcun effetto ai fini della loro soggezione alla contribuzione obbligatoria nei confronti di ENPAPI.

Infatti, sotto il profilo giuridico e quindi anche previdenziale, le Collaborazioni Occasionali erano e restano a tutti gli effetti delle Collaborazioni Coordinate e Continuative e, pertanto, oggi come in passato, esse si iscrivono e sono soggette (già dai primi 5.000 euro) sempre e comunque ad ENPAPI, qualunque sia la durata e qualunque sia l'importo.

In sintesi, dunque, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 81/2015, le aziende committenti ed i professionisti Infermieri possono continuare ad instaurare rapporti di Collaborazioni Coordinate e Continuative e Collaborazioni Occasionali per l'esercizio di attività rientranti nell'oggetto della professione infermieristica.



### 4. L'OBLIGO DI ISCRIZIONE AD ENPAPI: COMUNICAZIONE DEI COMPENSI E VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

Alla luce di quanto precisato nel precedente paragrafo n. 3, si ricorda che sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Principale ENPAPI i professionisti che esercitano l'attività professionale infermieristica in forma individuale (mediante titolarità di partita Iva individuale) o associata (tramite associazioni professionali, società tra professionisti, cooperative o agenzie), i quali sono tenuti a presentare apposita domanda di iscrizione, entro e non oltre 60 giorni dalla data di inizio dell'attività, con le modalità indicate dall'Ente (art. 1 e art. 2 del Regolamento di Previdenza).

L'obbligo di comunicazione dei compensi e di versamento della relativa contribuzione è posto totalmente a carico del professionista, la cui iscrizione avviene tanto d'ufficio, quanto su domanda dell'interessato.

Invece, sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata ENPAPI i professionisti che esercitano l'attività professionale infermieristica nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa o di Collaborazione Occasionale, i quali sono tenuti a presentare apposita domanda di iscrizione, con le modalità indicate dall'Ente (art. 1 e art. 2 del Regolamento della Gestione Separata ENPAPI).

Sul punto, si deve ricordare che, nonostante il principio dell'esclusiva iscrivibilità dei professionisti alle competenti Casse professionali di categoria, sancito dalla più volte citata Legge n. 335/1995, nel corso degli anni si sono verificati numerosi casi di errate iscrizioni presso la Gestione Separata INPS, da parte di professionisti Infermieri titolari dei suddetti rapporti di collaborazione che, invero, avrebbero dovuto iscriversi ad ENPAPI.

Al fine di indirizzare le iscrizioni di tali professionisti presso il competente Ente previdenziale di categoria, si è ritenuto quindi opportuno uniformare il sistema contributivo applicato da ENPAPI con quello previsto dalla Gestione Separata INPS.

Pertanto, a seguito dell'introduzione del disposto di cui all'art. 8, comma 4-ter del DL n. 95/2012 (convertito in Legge n. 135/2012), e' stata istituita la Gestione Separata ENPAPI, cui è stato attribuito il potere impositivo anche nei confronti dei committenti a far data dal 1° gennaio 2012.

Dunque, con l'istituzione della Gestione Separata ENPAPI sono variati esclusivamente gli adempimenti dichiarativi e contributivi conseguenti all'instaurazione di rapporti di collaborazione con Infermieri professionisti iscritti ai relativi Albi provinciali.

Nello specifico, gli adempimenti dichiarativi e contributivi relativi ai rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa e Collaborazione Occasionale:

- dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della Legge n. 335/95 e dell'art. 1 del D.lgs n. 103/1996, erano posti totalmente a carico del collaboratore;



- dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 8, comma 4-ter del DL n. 95/2012 e come meglio precisato nella circolare n. 8/2013, devono essere effettuati presso la Gestione Separata ENPAPI e sono posti totalmente a carico del committente.

Dunque, l'obbligo di comunicazione dei compensi e di versamento della relativa contribuzione, dal 1° gennaio 2012, è posto esclusivamente in capo ai committenti, che hanno l'obbligo di registrare la propria posizione quale azienda contribuente presso la Gestione Separata ENPAPI, secondo le modalità indicate dall'Ente (art. 3 del Regolamento della Gestione Separata ENPAPI).

Pertanto, laddove si accerti l'erogazione, da parte di aziende committenti non registrate alla Gestione Separata ENPAPI, di compensi derivanti da rapporti di collaborazione non denunciati all'Ente, gli Uffici provvedono a:

- avviare le procedure di registrazione d'ufficio delle aziende committenti oggetto di accertamento presso la Gestione Separata ENPAPI;
- avviare le procedure di recupero coattivo del credito contributivo nei confronti delle medesime aziende, previo invito alla regolarizzazione spontanea della propria posizione da effettuarsi, nel termine assegnato dall'Ente, attraverso la trasmissione delle denunce dei compensi erogati ai collaboratori ed il versamento della contribuzione dovuta;
- applicare le sanzioni nei confronti dei committenti come previsto dalla normativa vigente in caso di evasione contributiva (v. art. 5 del Regolamento della Gestione Separata ENPAPI e circolare della Gestione Separata ENPAPI n. 15/2014).

Nel caso in cui, invece, emergano collaboratori non iscritti all'Ente, gli Uffici provvedono ad iscriverli d'ufficio alla Gestione Separata ENPAPI, senza applicare alcuna sanzione, e gli eventuali contributi versati dai committenti in assenza di iscrizione da parte del collaboratore sono considerati validi.

#### 5. ERRATI VERSAMENTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS: INUTILIZZABILITÀ AI FINI PENSIONISTICI ED APPLICAZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO VIGENTE NEI CONFRONTI DEI COMMITTENTI

Sul punto, si ricorda quanto già espressamente chiarito con la circolare della Gestione Separata ENPAPI n. 10/2013, ovvero che ogni eventuale versamento effettuato alla Gestione Separata INPS relativo a compensi percepiti da professionisti Infermieri iscritti ai relativi Albi provinciali nell'esercizio di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione infermieristica, è effettuato ad un Ente previdenziale diverso dal titolare e, quindi, ad un Ente non competente.

Pertanto, i committenti che dovessero aver operato in tal senso, sono invitati a presentare domanda di rimborso alla sede INPS di competenza, onde ottenere il recupero della contribuzione erroneamente versata.



Al riguardo, si deve infatti sottolineare che la contribuzione erroneamente versata, essendo riconducibile a professionisti soggetti esclusivamente alla tutela previdenziale obbligatoria ENPAPI, non può essere valorizzata ai fini pensionistici da un istituto previdenziale diverso dal titolare, ovvero, non dà diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte della Gestione Separata INPS.

Conseguentemente, in assenza di una richiesta di rimborso dei contributi erroneamente versati entro i termini prescrizione, il committente decadrebbe dal diritto alla restituzione delle relative somme e gli importi versati a tale titolo rimarrebbero comunque inutilizzati presso l'INPS, con conseguente danno per il professionista Infermiere.

Si ricorda, inoltre, che a seguito della Deliberazione ENPAPI n. 142/2013 del 16.4.2013, non è stato applicato il regime sanzionatorio vigente solamente ai committenti che abbiano regolarizzato le proprie posizioni presso ENPAPI entro il 30 giugno 2014.

Eventuali regolarizzazioni successive al 30 giugno 2014 comporteranno, pertanto, l'applicazione del regime sanzionatorio vigente, non potendosi applicare i principi stabiliti dall'art. 116, comma 20, della Legge n. 388/2000.

Resta inteso che i contributi erroneamente versati all'INPS per il periodo antecedente al 1° gennaio 2012, saranno trasferiti dal predetto Istituto ad ENPAPI sulla base di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta il 20 novembre 2007 e vigente fino a tutto il 31 dicembre 2011.

Si ricorda, infine, che ENPAPI, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Agenzia delle Entrate, esercita azioni di vigilanza ai sensi del D.lgs n. 124/2004 e nell'ambito dell'esercizio di tali funzioni, l'Ufficio Ispettivo ENPAPI ha, pertanto, avviato attività di controllo dirette ad accertare il corretto adempimento degli obblighi dichiarati e contributivi e recuperare i crediti di competenza dell'Ente.

#### 6. UN ESEMPIO CONCRETO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI: INCARICHI CONFERITI ED AUTORIZZATI AI DIPENDENTI PER LE ATTIVITÀ DI DOCENZA, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI D'ESAME

Come già chiarito con le circolari della Gestione Separata ENPAPI n. 12/2014 e n. 16/2014, rientrano nell'oggetto proprio della professione infermieristica tutte le attività previste dall'art. 1 del DM n. 739/94, recante "Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere", tra le quali sono espressamente comprese anche le attività di formazione del personale di supporto, l'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e la ricerca (art. 1, comma 4, DM n. 739/94).

Dunque, le attività di docenza, formazione e la partecipazione alle commissioni d'esame rientrano nell'oggetto proprio della professione infermieristica e, pertanto, il loro esercizio in qualsiasi forma diversa da quella subordinata, anche se svolto contemporaneamente all'attività di lavoro



dipendente, in modo saltuario o occasionale e produttivo di reddito trascurabile, costituisce presupposto per l'iscrizione obbligatoria e conseguente contribuzione ad ENPAPI.

Ciò posto, con particolare riferimento agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti ex art. 53 del D.lgs n. 165/2001 aventi ad oggetto l'esercizio di attività di docenza, di formazione e la partecipazione a commissioni d'esame, si precisa quanto segue.

L'Infermiere dipendente, qualora intenda effettuare, in forza di autorizzazioni specifiche del datore di lavoro, attività rientranti nell'oggetto della professione infermieristica in via occasionale, non è obbligato all'apertura della partita Iva.

Sul punto si ricorda, infatti, che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 42/E del 12 marzo 2007, in un caso simile a quello in esame, ha individuato il trattamento fiscale ai fini IRPEF ed IVA di un medico dipendente di una struttura pubblica che svolgeva, dietro autorizzazione, attività di lavoro autonomo di consulenza medico legale precisando che *"qualora l'attività di consulenza abbia finalità assicurative o amministrative, e sia svolta con carattere di abitualità da parte del professionista, il relativo reddito (ritratto da un'attività tipicamente liberoprofessionale) dovrà essere assoggettato al regime proprio del reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 53 del TUIR. Risulta pertanto applicabile, in tale caso, la disciplina prevista per i redditi di natura professionale dell'art. 54 del TUIR, che implica, ovviamente, dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, il necessario possesso della partita IVA. Nel caso in cui, invece, l'attività di consulenza medico-legale sia prestata in maniera occasionale i relativi onorari saranno qualificati come redditi diversi, di cui all'articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR, in quanto trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. In tale ultima ipotesi, attesa la mancanza di abitualità nell'esercizio dell'attività, le operazioni restano escluse dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto soggettivo. Ne deriva che il medico dipendente, in rapporto esclusivo, dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera, qualora intenda effettuare solo in via occasionale prestazioni medico-legali in forza di autorizzazioni specifiche dell'Ente, non è obbligato all'apertura della partita IVA"*.

Ciò precisato, si evidenzia che, sotto il profilo fiscale e previdenziale, le forme di esercizio attraverso le quali gli Infermieri dipendenti possono svolgere, sempre previa autorizzazione del datore di lavoro, le suddette attività professionali, possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

#### 1° CASO: Lavoro autonomo con partita Iva

I compensi sono sempre trattati come redditi da lavoro autonomo (ex art. 53 TUIR), anche se l'attività è saltuaria o occasionale e produttiva di reddito inferiore a 5.000 euro.

L'importo lordo è soggetto ad IRPEF in base alla propria aliquota e a contribuzione presso la Gestione Principale ENPAPI.



Il professionista dovrà pagare in modo autonomo IRPEF e addizionali e versare i contributi alla Gestione Principale ENPAPI in modo autonomo e nella loro totalità, anche se l'attività è saltuaria o occasionale e produttiva di reddito inferiore a 5.000 euro.

#### 2° CASO: Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con pagamento tramite busta paga (nota 1).

I compensi sono sempre trattati come redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (ex art. 50, comma 1, lettera c-bis) TUIR).

L'importo lordo è soggetto ad IRPEF in base alla propria aliquota e a contribuzione presso la Gestione Separata ENPAPI.

Il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.

L'obbligo di versamento compete solo al committente, il quale verserà anche la quota a carico del lavoratore, oltre a IRPEF e addizionali, mediante trattenuta in busta paga all'atto della corresponsione del compenso.

#### 3° CASO: Collaborazione Occasionale con pagamento tramite ricevuta

I compensi sono trattati come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l) TUIR.

L'importo lordo è soggetto ad IRPEF in base alla propria aliquota e a contribuzione presso la Gestione Separata ENPAPI.

Il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.

L'obbligo di versamento compete solo al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta dal compenso, oltre a IRPEF.

L'IRPEF del 20% rappresenta un acconto di imposta, in dichiarazione il contribuente verserà una differenza se avrà un'aliquota maggiore e andrà a credito se inferiore.

Essendo soggetta già per i primi 5.000 euro a contribuzione presso la Gestione Separata ENPAPI, questa tipologia di collaborazione può essere utilizzata anche per importi superiori a 5.000 euro annui, se assoggettata sempre a contribuzione.

Nota 1: Si ricorda che i principali requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono: 1) l'autonomia, il collaboratore decide autonomamente le modalità di esecuzione della prestazione, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente; 2) il potere di coordinamento con le esigenze dell'organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all'autonomia operativa del collaboratore che in ogni caso non può essere tale da pregiudicare l'autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell'esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all'interno delle pattuizioni convenute; 3) la prevalente personalità della prestazione; 4) la continuità che va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell'attività lavorativa, quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale (v. Collaborazione Occasionale).



In tutti e tre i casi, sotto il profilo fiscale, non ci sono variazioni: il reddito aggiuntivo a quello di lavoro dipendente verrà tassato allo stesso modo in quanto, seppur redditi differenti (la partita Iva afferisce ad un reddito di lavoro autonomo; il contratto di collaborazione coordinata e continuativa comporta la produzione di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; la collaborazione occasionale è invece un reddito diverso), vanno tutti a sommarsi al reddito di lavoro dipendente e quindi la tassazione totale IRPEF non cambierà.

Ciò che cambia è esclusivamente l'aspetto previdenziale.

Nel primo caso, trattandosi di lavoro autonomo (che nel caso delle docenze e delle partecipazioni alle commissioni d'esame viene impropriamente definito "occasionale" per sottolineare il carattere della saltuarietà o episodicità dell'attività svolta), i redditi sono soggetti a contribuzione presso la Gestione Principale ENPAPI ed il professionista Infermiere dovrà provvedere lui stesso al versamento dell'intero contributo previdenziale dovuto.

Nel secondo e nel terzo caso, invece, trattandosi di Collaborazioni Coordinate e Continuate o Collaborazioni Occasionali, i compensi sono soggetti a contribuzione presso la Gestione Separata ENPAPI, gli adempimenti dichiarativi e contributi sono posti esclusivamente a carico del committente ed al collaboratore verrà trattenuto un importo più basso, ovvero solo 1/3 del contributo totale.

Il Direttore Generale  
Dott. Fabio Fioretto



Il Presidente  
Dott. Mario Schiavon




ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Circolare n. 20/2016  
Prot. n. 25843/2016

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ  
AGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

OGGETTO: Chiarimenti sull'utilizzo dei voucher (ex art. 48, 49 e 50 del D.lgs n. 81/2015) per le professioni intellettuali protette

Con nota del 5 luglio 2016 il Collegio IPASVI di Belluno ha sottoposto all'attenzione di questo Ente la questione relativa alla legittimità della remunerazione mediante voucher (ex art. 48, 49 e 50 del D.lgs n. 81/2015) delle prestazioni svolte nell'ambito dell'esercizio della professione infermieristica.

Nel precisare, sin da subito, che la corresponsione del compenso tramite voucher non è consentita per le professioni intellettuali protette (ovvero quelle, come la professione infermieristica, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi professionali ex art. 2229 cod. civ.) - le cui prestazioni sono assoggettate *ex lege* alla tutela previdenziale obbligatoria assicurata dagli Enti previdenziali di categoria di cui al D.lgs n. 509/94 ed al D.lgs n. 103/96 (come l'ENPAPI) -, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Come noto, la modalità di retribuzione in oggetto è stata introdotta dal D.lgs n. 276/2003, che - con le disposizioni contenute nel Capo II - ha definito e disciplinato le "prestazioni occasionali di tipo accessorio", al fine di regolamentare quelle attività lavorative non riconducibili alle figure del



lavoro subordinato o autonomo, far emergere aree di lavoro sommerso ed assicurare ad alcune categorie di lavoratori particolarmente svantaggiati minime tutele previdenziali ed assicurative.

In tale ottica, il Legislatore ha espressamente circoscritto l'ambito di applicazione di questa disciplina ad una serie di attività tassativamente elencate all'art. 70, comma 1, del D.lgs n. 276/2003 (es. lavori domestici, di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi ecc..) e ad una platea limitata di soggetti, indicati all'art. 71 del citato decreto (es. disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari, ecc..), ed in ogni caso per compensi trascurabili.

Per tali prestazioni lavorative è stato introdotto il sistema di pagamento del compenso attraverso i buoni lavoro (voucher), il cui valore nominale comprende la contribuzione a favore della Gestione Separata INPS e l'assicurazione INAIL, versata direttamente dal concessionario autorizzato alla rivendita degli stessi buoni (cfr. art. 72 del D.lgs n. 276/2003).

E' dunque evidente che il voucher poteva essere utilizzato, sin dalla sua introduzione, unicamente in relazione a quelle attività lavorative assoggettabili al prelievo contributivo da parte della Gestione Separata INPS, ovvero per remunerare quei professionisti privi di albo e quindi di Casse Professionali.

Con successive modifiche (introdotte dapprima dalla L. n. 80/2005, successivamente dalla L. n. 92/2012 e da ultimo dal D.lgs n. 81/2015), pur rimanendo immutata la finalità dell'Istituto e dunque la sua esclusiva utilizzabilità in relazione a professionisti sprovvisti di albo, è stato eliminato il riferimento ai settori di attività ed alle categorie dei prestatori - solo in presenza delle quali, come detto, la normativa previgente consentiva il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio - ed è stato invece mantenuto l'unico requisito del valore massimo del compenso.

Infatti, attualmente la legge definisce il lavoro accessorio come l'insieme delle prestazioni lavorative "che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile" (cfr. art. 48, comma 1, D.lgs n. 81/2015).

Dunque, sebbene siano state semplificate e chiarite le modalità per l'utilizzo del lavoro accessorio caratterizzato dal sistema di pagamento del compenso tramite i voucher, è rimasto evidentemente immutato il limite rappresentato dalla natura delle prestazioni rese, le quali dovranno essere necessariamente diverse da quelle riconducibili alle professioni intellettuali protette, queste ultime assoggettate *ex lege*, non alla Gestione Separata INPS, bensì alla tutela previdenziale obbligatoria assicurata dagli Enti previdenziali di categoria di cui al D.lgs n. 509/94 ed al D.lgs n. 103/96.

Sul punto, nel richiamare il contenuto della Circolare n. 19/2016, si ricorda infatti che "l'obbligo di iscrizione e conseguente contribuzione ad ENPAPI sorge quando ricorrono le seguenti condizioni:

- iscrizione ai relativi Albi provinciali tenuti dai Collegi IPASVI;

h



- *esercizio dell'attività libero professionale infermieristica in qualsiasi forma diversa da quella subordinata, ancorché svolto contemporaneamente all'attività di lavoro dipendente, in modo occasionale e produttivo di reddito trascurabile".*

Il principio anzidetto è stato da ultimo confermato dalla stessa Direzione Territoriale del Lavoro di Belluno, la quale, con nota del 14 luglio 2016, ha espressamente affermato che la "remunerazione con voucher non potrà riguardare le prestazioni professionali realizzate da operatori che siano assoggettati alla disciplina del versamento obbligatorio a gestioni previdenziali tenute da istituite Casse Professionali".

Il Direttore Generale  
Dott. Fabio Fioretti

Il Presidente  
Dott. Mario Schiavon





**ENPAPI**

Via Alessandro Farnese, 3  
00192 Roma

[www.enpapi.it](http://www.enpapi.it)